

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
BETTIOL

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ricorda che il Presidente del Senato, con lettera datata 9 luglio 1975, ha chiamato a far parte della Giunta il senatore Giorgio Bergamasco, in sostituzione del defunto senatore Francesco Arena.

Avverte inoltre che, in conseguenza della vacanza verificatasi nella Giunta e della relativa sostituzione, l'incarico di relatore per la Regione Campania è attribuito al senatore Bergamasco.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

— nei confronti del senatore Giovanni Lanfrè, per il reato di diffamazione (artt. 81 e 595 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 140*).

Dopo una breve esposizione del Presidente ed un intervento dei senatori Branca e Boldrini, la Giunta, all'unanimità, ritiene superfluo ascoltare l'interessato — che aveva chie-

sto di essere sentito, a norma dell'articolo 135, comma 5°, del Regolamento del Senato — e decide di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Il senatore Branca è incaricato di stendere la relazione per l'Assemblea;

— nei confronti del senatore Torquato Fusi, per il reato di omissione del deposito di verbale di conferimento di cariche sociali (artt. 2383 e 2686 del Codice civile) (*Doc. IV, n. 141*).

Dopo una esposizione preliminare, il Presidente dà lettura di una lettera inviata il 15 luglio 1975 dal senatore Fusi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5° del Regolamento del Senato. Con detta lettera, il senatore Fusi informa che la omissione del deposito del verbale è imputabile ad altre persone e dichiara di rinunciare, per quanto di sua competenza, alla immunità parlamentare.

Dopo un breve intervento del senatore Boldrini — il quale evidenzia, tra l'altro, la natura tipicamente comune del reato in oggetto — la Giunta decide, all'unanimità, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Boldrini di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

La Giunta — su conforme relazione del senatore De Carolis, relatore per la Regione Sicilia — dichiara valida l'elezione del senatore Stefano Germanò, proclamato nella seduta del Senato del 18 giugno 1975.

La Giunta decide quindi di rinviare ad una successiva seduta l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

*Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro e per la sanità Pinto.

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

PER UN INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA SANITA' ALLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Viviani informa di essersi fatto interprete presso il Presidente del Senato della volontà, concordemente espressa dalle Commissioni riunite, di incontrare il Ministro della sanità, onorevole Gullotti, in una delle prossime sedute. Informa altresì che l'intervento del Ministro avrà luogo nella seduta di mercoledì 23 luglio.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e misure di prevenzione e cura** » (4), d'iniziativa del senatore Torelli;

« **Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativa preparazione. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza** » (849).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore De Carolis, relatore per la Commissione giustizia, riferisce sul lavoro compiuto dalla Sottocommissione, che ha condotto alla formulazione di tre articoli ag-

giuntivi inerenti alla disciplina del commercio e della produzione delle sostanze previste nella tabella V, nonché a un gruppo di norme relative agli aspetti penalistici della riforma.

Il relatore fa rilevare che tuttavia la Sottocommissione non ha raggiunto un accordo definitivo sull'articolo 71, per il quale sono state prese in considerazione due diverse impostazioni: la prima, da lui stesso sostenuta, con la quale si vorrebbe il permanere del carattere criminoso della detenzione per uso personale non terapeutico di droga, senza tuttavia consentire la punibilità del soggetto trovato in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope qualora la detenzione costituisca elemento necessario e contestuale dell'azione di uso (in tale ipotesi si applicherebbero le norme relative al trattamento di recupero del tossicomane).

La seconda formulazione è contenuta in un emendamento del senatore Petrella, il quale segue la via di una completa depenalizzazione del comportamento finalizzato all'uso personale non terapeutico, pur mantenendo l'ipotesi di un trattamento obbligatorio clinico e di risocializzazione per il caso che il tossicomane ne abbia necessità; tale impostazione discende dalla volontà di rompere la catena del silenzio instauratasi fra spacciatori e consumatori, per permettere di risalire ai grandi trafficanti.

Il senatore De Carolis conclude affermando tuttavia di non ritenere opportuno che si passi subito all'esame dell'articolo 71, ritenendo opportuna una ulteriore seduta di Sottocommissione nella quale cercare di comporre le diverse esigenze illustrate.

Le Commissioni riunite esaminano quindi le proposte della Sottocommissione.

Un primo articolo aggiuntivo, contenente prescrizioni relative alla fabbricazione, al commercio e all'impiego delle sostanze indicate nella V tabella è accolto con riserva di determinarne in sede di coordinamento la collocazione, dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori Costa, Torelli, Petrella, De Carolis, Maria Pia Dal Canton, Barra e il sottosegretario Pinto.

Le Commissioni riunite accolgono quindi un altro articolo aggiuntivo, nel quale si sta-

bilisce che le sostanze incluse nella V tabella dell'articolo 11 debbano essere vendute solo su presentazione di ricetta medica e che le operazioni di vendita o di cessione debbano essere annotate sul registro copia-ricette di cui all'articolo 123 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; è altresì approvato un emendamento aggiuntivo della Sottocommissione, nel quale si stabilisce che il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica e alla diffusione dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione e alla cura delle tossicomanie. Resta stabilito che anche la collocazione di questi due emendamenti sarà determinata in sede di coordinamento.

Si passa all'esame dell'articolo 69-bis (numero 70-bis del testo del relatore De Carolis) che penalizza le attività degli spacciatori di sostanze stupefacenti. Sull'uso e sull'interpretazione del termine « modiche », con il quale al secondo comma si indicano le quantità di sostanze stupefacenti che consentono la riduzione della pena, si apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori Barra e Petrella e il sottosegretario Dell'Andro. Dopo precisazioni fornite dal senatore Petrella circa la necessità di affidarsi alla discrezionalità tecnica del magistrato, non potendosi disporre di parametri discriminanti, il senatore Barra ritira un proprio emendamento diretto a sostituire il termine « modiche » con l'altro « minime » e viene quindi accolto l'articolo 69-bis, con la riserva di definirne la rubrica in sede di coordinamento. Viene poi accolto senza discussione l'articolo 70. L'articolo 70-bis è accolto con un emendamento proposto dalla senatrice Maria Pia Dal Canton, diretto a formulare meglio la disposizione di cui al n. 1). L'articolo 70-ter, concernente le aggravanti per associazione, nel traffico e nella diffusione di sostanze stupefacenti, è accolto con una lieve modifica proposta dal senatore Agrimi all'ultimo comma e dopo che il relatore De Carolis ha spiegato le ragioni che hanno indotto a non utilizzare le formulazioni dell'articolo 416 del codice penale per

quanto concerne l'uso delle armi quale ulteriore aggravante. Avendo la Sottocommissione temporaneamente accantonato l'articolo 71 del testo del relatore De Carolis, si passa ad esaminare l'articolo 72, che viene accolto nel testo della Sottocommissione con una lieve modifica nella rubrica.

Si passa all'esame dell'articolo 73 del testo proposto dalla Sottocommissione, che penalizza la diffusione dell'abuso di sostanze stupefacenti ad opera di medici nell'esercizio delle proprie funzioni. Il senatore Petrella afferma che l'articolo potrebbe apparire superfluo, rientrando la fattispecie nei casi generali di attività di diffusione dell'uso delle sostanze stupefacenti, previsti da taluni articoli precedenti. Ritiene tuttavia necessaria la norma, per evitare inopportune interpretazioni giurisprudenziali dei detti articoli. Il senatore Argiroffi espone talune perplessità in ordine all'eventualità che molti medici possano essere ingiustamente penalizzati in conseguenza delle rigide formulazioni usate nella norma, formulazioni che restringono eccessivamente la possibilità di somministrare sostanze stupefacenti per uso terapeutico o comunque in caso di reali e indiscutibili necessità, come ad esempio quando si tratti di affezioni tumorali. Si associa a tali considerazioni il sottosegretario Pinto; su proposta del senatore Barra e del senatore Argiroffi viene formulato un emendamento diretto a subordinare l'applicazione della norma alla presenza di un comportamento che fuoriesca dal perseguimento delle finalità mediche. Il senatore Martinazzoli si dichiara contrario al requisito del dolo specifico, che renderebbe vana la norma, date le difficoltà di prova. Condivide tali considerazioni il sottosegretario Dell'Andro. Viene quindi concordata una nuova formulazione dell'articolo, (che è accolta dalle Commissioni riunite) in base alla quale viene penalizzata una attività del medico tendente a rilasciare, indebitamente, prescrizioni di sostanze stupefacenti, senza ulteriori precisazioni.

È approvato quindi un articolo della Sottocommissione nel quale si determinano le pene accessorie conseguenti alla condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 68, 69, 69-bis, 70, 72 e 73, consistenti

nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. Si dispone inoltre che il giudice con la sentenza di condanna possa disporre anche il divieto di espatrio o il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

Le Commissioni riunite discutono quindi l'articolo della Sottocommissione, sostitutivo dell'articolo 76 del disegno di legge n. 849, con il quale si stabilisce l'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati previsti dagli articoli 68, 69, 69-bis, 70, 72 e 73; intervengono i senatori Torelli, che suggerisce di accantonare temporaneamente l'articolo, Petrella, Mariani, De Carolis, Martinazzoli e il sottosegretario Dell'Andro. La proposta di accantonamento è infine accolta.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Sottocommissione costituita per l'esame delle proposte di modifica relative al titolo IV del disegno di legge n. 849 tornerà a riunirsi martedì 22 luglio, alle ore 11.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Viviani avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi mercoledì 23 luglio, alle ore 9,30, mentre la seduta già indetta per domani mattina non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Istruzione)

e

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente della 7^a Comm.ne
CIFARELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

« Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria » (2012).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il presidente Cifarelli, dopo aver ricordato che nella seduta del 26 giugno era stata nominata una apposita Sottocommissione per un vaglio preliminare del disegno di legge, fa presente che il Ministro della pubblica istruzione ha sollecitato la conclusione dell'iter del provvedimento. Suggerisce perciò alle Commissioni di valutare l'opportunità di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, in modo da poter procedere più speditamente una volta che la Sottocommissione abbia esaurito i suoi lavori.

I relatori alle Commissioni riunite, senatori Ermini e Grossi, si dichiarano favorevoli alla proposta del Presidente.

Il senatore Cebrelli afferma che il Gruppo comunista è favorevole al trasferimento di sede, pur riservandosi di esprimere il proprio definitivo giudizio sul disegno di legge anche in relazione all'atteggiamento che verrà assunto dal Governo.

Infine le Commissioni, all'unanimità e con l'assenso del sottosegretario Spitella, deliberano di chiedere al Presidente del Senato la assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria » (2130).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Ermini, relatore per la 7^a Commissione, illustra il contenuto del disegno di legge che autorizza limiti di impegno di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 ai fini della concessione di contributi trentacinquennali sulle spese previste per il completamento dei programmi di edilizia ospedaliera universitaria secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

Rilevato che il provvedimento è sostanzialmente analogo a quello recentemente approvato dalle Commissioni riunite, che ha stan-

ziato 50 miliardi per opere di edilizia universitaria, il senatore Ermini conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Grossi, relatore per la 8ª Commissione, si associa alle considerazioni del senatore Ermini.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore Cebrelli il quale pone l'accento in particolare sulla esigenza di affrontare la questione dei rapporti tra gli ospedali e le cliniche universitarie, questione che, osserva, è lasciata insoluta dal disegno di legge recante un mero finanziamento per il completamento dei programmi costruttivi in corso.

Il relatore per la 7ª Commissione Ermini, replicando al senatore Cebrelli, rileva che la disciplina legislativa concernente i rapporti tra ospedali e cliniche universitarie non è certamente chiara e dà quindi adito a controversie legali; fa comunque notare che il disegno di legge consente il completamento di strutture edilizie che potranno essere proficuamente utilizzate sia dalle cliniche che dagli ospedali.

Prende successivamente la parola il senatore Piovano, il quale afferma che sarebbe stato opportuno conoscere, a titolo indicativo, un elenco delle opere ammesse al contributo previsto dal disegno di legge, per consentire al Parlamento un minimo di informazione e l'assunzione di decisioni consapevoli.

Il senatore Valitutti, nel dichiararsi favorevole al provvedimento, osserva che gli stanziamenti in esso previsti riguardano precisi capitoli di spesa dai quali è possibile desumere la loro destinazione.

Interviene poi il sottosegretario Spitella, il quale rileva che il disegno di legge, apparentemente limitato, potrà tuttavia esplicare notevoli effetti moltiplicatori nel settore dell'edilizia ospedaliera universitaria. Precisato quindi che la competenza per i lavori in questione è prevalentemente del Ministero dei lavori pubblici, il rappresentante del Governo fornisce talune delucidazioni circa la destinazione dei contributi, mettendo a disposizione delle Commissioni la relativa documentazione.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Dopo che il Presidente ha dato lettura di una diversa formulazione dell'articolo 1, più corretta sotto il profilo formale, interviene il senatore Maderchi, il quale propone un emendamento tendente a precisare che le opere per le quali sono autorizzati i limiti di impegno sono quelle già iniziate.

Sull'emendamento del senatore Maderchi prendono la parola il senatore Piovano, che dichiara di condividerlo, i senatori Santalco e Valitutti, i quali, con diverse argomentazioni, esprimono l'avviso che l'emendamento sia superfluo e che l'eventuale suo accoglimento potrebbe creare difficoltà nella concreta approvazione della legge ed i relatori (con i quali concorda il rappresentante del Governo) che si dichiarano contrari.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato dalle Commissioni, che approvano poi l'articolo 1 nel testo proposto dal Presidente.

In precedenza il senatore Maderchi aveva preannunciato il voto contrario del Gruppo comunista all'articolo 1.

I successivi articoli 2 e 3 sono approvati con due emendamenti formali proposti dal Presidente.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 18,10.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10.

Il senatore Sica propone di rinviare la discussione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno per preesistenti impegni

del Gruppo dei senatori democristiani. La proposta è accolta.

La seduta termina alle ore 10,05.

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente
VIVIANI*

La seduta ha inizio alle ore 17,55.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo e dei relatori sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, la seduta è rinviata.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 22 luglio, alle ore 10 e 17, mercoledì 23 alle ore 17, giovedì 24, alle ore 10 e 17, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna a cui sarà aggiunta, in sede referente, qualora pervenga tempestivamente dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 255 del 25 giugno 1975, concernente il regime vincolistico delle locazioni.

La seduta termina alle ore 18.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

*Presidenza del Presidente
SCELBA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Granelli.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Granelli risponde separatamente alle interrogazioni n. 3 - 1713, dei senatori Oliva, Azimonti e Pecoraro concernenti i problemi dell'emigrazione italiana in Svizzera e n. 3 - 1714, dei senatori Bettiol e

Oliva, concernente l'insegnamento di lingua e letteratura italiana presso le Università di Asmara, Addis Abeba, Mogadiscio e Nairobi.

I senatori Oliva e Bettiol si dichiarano soddisfatti per le risposte fornite alle rispettive interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

« **Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970** » (1965).

(Esame).

Riferisce brevemente il senatore Cassiani, il quale, dopo aver sottolineato i motivi per cui l'adesione dell'Italia è limitata a talune parti della convenzione, si pronuncia in senso favorevole al disegno di legge.

Successivamente la Commissione gli dà mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974** » (2175), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974** » (2176), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Oliva, nel riferire su entrambi i provvedimenti, ne sottolinea l'urgenza nell'interesse dei lavoratori italiani e dei positivi rapporti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Dopo aver osservato che la convenzione in materia di sicurezza sociale si rifà al principio di reciprocità, l'oratore rileva che l'assistenza ospedaliera sarà fornita agli italiani che risiedono a San Marino solo in taluni casi, a causa delle dimensioni delle attrezzature sanitarie e delle disponibilità finanziarie di quello Stato.

Per quanto concerne la convenzione economica il senatore Oliva sottolinea l'esigenza della sua rapida approvazione, determinata da talune esigenze della Repubblica di San Marino.

Successivamente, dopo brevi interventi dei senatori Calamandrei e Giovannetti, nonché del sottosegretario Granelli, la Commissione dà mandato al senatore Oliva di riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale per entrambi i provvedimenti.

« **Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974** » (2179), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il senatore Oliva riferisce sul contenuto del ratificando accordo, in base al quale la remunerazione dei lavoratori frontalieri sarà fiscalmente imponibile solo nello Stato in cui essi lavorano e che i cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese verseranno annualmente a beneficio dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale, proveniente dalla remunerazione degli stessi frontalieri italiani e ciò per compensare le spese sostenute da detti Comuni per il fatto che i frontalieri, pur continuando a risiedere in essi, svolgono la propria attività nei citati cantoni. L'oratore propone, quindi, un ordine del giorno volto a sollecitare al governo l'immediato utilizzo dei fondi che saranno versati all'Italia, nonché la fissazione dei criteri della loro utilizzazione.

Successivamente, dopo che il senatore Giovannetti ha annunciato il proprio consenso, ponendo alcuni interrogativi, che dichiara che svolgerà in Assemblea, interviene brevemente il sottosegretario Granelli, il quale pone in rilievo il valore di principio contenuto nel ratificando accordo e suggerisce talune messe a punto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Oliva.

La Commissione, accolto l'ordine del giorno citato con le modifiche proposte dal rappresentante del Governo, dà mandato al senatore Oliva di riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Norme per prevenire l'inquinamento delle acque marine per la discarica di idrocarburi e di miscele di idrocarburi da parte del naviglio mercantile** » (964).

(Parere all'8ª Commissione).

Su proposta dell'estensore designato, senatore Oliva, la Commissione esprime un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
VIGLIANESI
indi del Vice Presidente
SEGNANA
e del Vice Presidente
BORRACCINO

Intervengono il Ministro delle finanze Visentini e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Galli.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni** » (2170);

« **Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare** » (1876), d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri;

« **Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro** » (1919), d'iniziativa dei senatori Colajanni ed altri;

« **Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari** » (1942), d'iniziativa della senatrice Romagnoli Caretoni Tullia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue nell'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente Viglianesi ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla possibilità di concludere l'esame del provvedimento entro la giornata di martedì della prossima settimana, il ministro Visentini fa osservare che se la Commissione dovesse proporre emendamenti di carattere sostanziale, il Governo si vedrebbe costretto a chiedere il necessario lasso di tempo per valutare tali proposte in tutte le loro implicazioni, evitando soluzioni improvvisate.

Si apre quindi la discussione generale, nella quale intervengono i senatori De Ponti, Pinna, De Luca, Bergamasco, De Falco e Borraccino.

Il senatore De Ponti, espresso il più vivo apprezzamento per la relazione del senatore Cipellini, dichiara preliminarmente la sua piena disponibilità per un esame il più sollecito possibile del provvedimento pur non potendo non lamentare il ritardo con cui esso è stato trasmesso al Parlamento.

Passando ad esaminare il tema del cumulo, l'oratore afferma che la volontà di lasciare in vita l'attuale sistema di considerazione fiscale del nucleo familiare appare obiettivamente in contrasto con quei criteri di chiarezza, coerenza e semplicità cui dovrebbe essere informata una efficiente legislazione fiscale. Infatti, a suo avviso, è contraddittorio affermare il principio del cumulo e poi prevedere una larghissima fascia di esenzioni che in pratica tendono a vanificarne l'operatività. Sul piano più strettamente giuridico — egli prosegue — l'istituto del cumulo appare incoerente con le linee di fondo del nuovo sistema tributario imperniato sul principio di una imposizione unica, personale e progressiva: di fatto il cumulo finisce per introdurre accanto all'imposta sulle persone fisiche e a quella sulle persone giuridiche una vera e propria imposta sulla famiglia, disconoscendo il grande valore economico e sociale del lavoro domestico della donna e facendo intervenire nelle sue scelte di lavoro incongrue considerazioni di ordine fiscale. Dal punto di vista economico, sulla linea delle legislazioni vigenti in altri Paesi, e segnatamente in Francia, appare più opportuno considerare la famiglia come un nucleo unita-

rio, parificabile, nel trattamento fiscale, alle società di persone; si tratterebbe in sostanza, sulla linea del meccanismo della divisione del reddito familiare per quote, adottato in Francia, di intervenire in via legislativa con una valutazione preventiva che scorpori le varie quote che concorrono a comporre il reddito complessivo; questo, puntualizza il senatore De Ponti, vuole essere un suggerimento di massima da tradurre, dopo opportuno approfondimento, in adeguate soluzioni tecniche.

Dopo aver espresso apprezzamento per la norma che abolisce l'ILOR per i redditi da lavoro autonomo (in proposito l'oratore si chiede se non sia il caso di ripensare radicalmente la funzionalità di questa imposta), si dichiara parimenti favorevole alla misura che unifica al 20 per cento l'aliquota sugli interessi maturati sulle obbligazioni emesse dagli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, dagli enti finanziari e da tutte le altre persone giuridiche private; tale misura, egli aggiunge, rischia però di privilegiare ulteriormente i flussi di finanziamento reperiti attraverso l'indebitamento sul mercato finanziario se non è accompagnata da alcuni correttivi intesi a rilanciare il peso del capitale di rischio. In questo senso l'oratore suggerisce la riduzione al 10 per cento, per i primi cinque anni dall'emissione, dell'aliquota sugli interessi delle obbligazioni convertibili e propone altresì che le somme vincolate nei bilanci societari quale remunerazione legale delle azioni di risparmio possano essere considerate, sotto un profilo fiscale, veri e propri costi.

Per quanto riguarda, infine, le norme concernenti la rivalutazione dei cespiti immobiliari delle società l'oratore sottolinea come tale misura recepisca una linea operativa che da lungo tempo egli veniva sostenendo in Commissione. Dichiaratosi quindi pienamente favorevole a tale rivalutazione, concludendo suggerisce che essa possa essere estesa anche agli immobilizzi operati da alcune aziende di dimensioni minori.

Il senatore Pinna premette di non poter concordare con quelle impostazioni espresse dal ministro Visentini se-

condo le quali il provvedimento all'esame dovrebbe essere accettato in blocco, senza possibilità di esaminare l'opportunità di qualche ritocco; la delicatezza ed importanza della materia richiedono invece, a giudizio dell'oratore, il più ampio e approfondito confronto di idee che non potrà non condurre ad una realistica accettazione delle modifiche ritenute necessarie. L'oratore si sofferma quindi in una dettagliata analisi dei meccanismi proposti per la rivalutazione degli immobilizzi societari meccanismi che, in linea con quanto osservato dal senatore De Ponti, si augura possano essere estesi anche ad aziende di piccole dimensioni. In particolare, l'oratore si chiede se i proposti coefficienti di rivalutazione rappresentino la miglior soluzione possibile o se, invece, non sia il caso di rivederli, allo scopo di adeguare il più possibile la rivalutazione al reale andamento del processo inflazionistico, anche per i beni acquistati successivamente al 1971.

L'oratore giudica quindi inopportuna la parificazione dell'aliquota della ritenuta sugli interessi corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli consimilari emessi da tutti i soggetti diversi dagli istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine: a suo giudizio, infatti, dovrebbe essere confermato un trattamento agevolato per le obbligazioni emesse dagli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali. Dopo aver esaminato l'articolo 17, concernente la collocazione in bilancio e l'utilizzazione dei saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni, norma che giudica sostanzialmente positiva, il senatore Pinna si chiede quale sia l'organo cui sarà demandato il controllo circa la correttezza delle rivalutazioni contabili degli immobilizzi operate dalle società: a suo avviso tale competenza dovrebbe essere affidata alla Consob, alla cui entrata in funzione appare legata la possibilità di una efficace rilancio del mercato azionario. In questo senso, concludendo, l'oratore invita il Governo a fornire delucidazioni sugli ostacoli che tutt'ora appaiono frapporsi ad una piena entrata in funzione di tale importante organismo.

Il senatore De Luca afferma preliminarmente che il principio del cumulo dei redditi familiari appare in sostanziale contraddizione con quello di una imposizione personale e progressiva, recepito dalla riforma tributaria, e con il nuovo assetto giuridico che alla famiglia ha inteso dare la recente riforma del diritto di famiglia. Esso, inoltre, introduce una disparità nella valutazione fiscale del lavoro della moglie e del marito che contraddice al principio di eguaglianza giuridica dei soggetti, creando una spinta obiettiva alle separazioni personali. In questo senso — a suo avviso — si pone in prospettiva la necessità di una riconsiderazione generale del trattamento fiscale del nucleo familiare sulla linea suggerita dal senatore De Ponti; ciò comunque, prosegue l'oratore, non esclude che le proposte contenute nel disegno di legge rappresentino un primo tentativo di ovviare per lo meno alle incongruenze più macroscopiche; in particolare giudica opportuna la scelta di fare operare la detrazione prevista dall'articolo 3 sull'imposta e non sull'imponibile.

Dopo aver analizzato esemplificativamente alcune conseguenze pratiche cui mette capo il meccanismo proposto con l'articolo 3, l'oratore auspica che esso possa essere modificato per lo meno nel senso di garantire, a parità di reddito complessivo, una detrazione di eguale ammontare creando quindi una situazione di indifferenza rispetto alla provenienza dei redditi dalla moglie o dal marito. L'oratore, esaminando poi l'articolo 12, esprime sostanziali riserve sulla norma che introduce la possibilità di avvalersi del sistema bancario nella procedura di pagamento: a suo avviso, infatti, bisogna evitare di intraprendere nuovi esperimenti in un settore nel quale le esattorie hanno mostrato di adempiere assai efficacemente ai loro compiti; si dichiara altresì contrario all'applicazione di una maggiorazione del 5 per cento a semestre per i ritardi nel versamento dell'imposta dovuta.

Il senatore Bergamasco, richiamate anch'egli le ragioni di ordine giuridico che a suo avviso ostano all'accoglimento del principio del cumulo (articolo 3 della Costituzione: principio di eguaglianza di trattamen-

to delle situazioni giuridiche; articolo 53 della Costituzione: principio della personalità e progressività del carico fiscale), si dichiara, in prospettiva, favorevole ad una soluzione del problema secondo il sistema dei quozienti familiari adottato nell'ordinamento francese. Auspica altresì una revisione in aumento della quota esente e delle detrazioni per il coniuge a carico; giudica opportuna l'esenzione dell'ILOR per il lavoro autonomo e propone che tale esenzione possa essere estesa anche alle piccole imprese e alle aziende agricole. Esprime altresì apprezzamento per la parificazione al 20 per cento della aliquota della ritenuta sugli interessi obbligazionari, mentre esprime il più netto dissenso circa la maggiorazione dell'interesse del 5 per cento per semestre sulla somma per l'imposta dovuta, maggiorazione che appare di dubbia legalità dal momento che il debito di imposta non è ancora sorto non essendo stata quest'ultima iscritta a ruolo: a suo avviso, si verrebbe in questo modo a violare gravemente il principio civilistico che la mora del creditore non può rendere peggiore la situazione del debitore. Infine l'oratore suggerisce l'opportunità di una modifica al meccanismo operativo dell'imposta sulle successioni intesa ad evitare le possibili iniquità cui conduce, per i coeredi discendenti in linea retta l'applicazione meccanica dell'aliquota sul valore globale dell'asse ereditario netto. Concludendo, si riserva di sviluppare nel corso della discussione in Assemblea ulteriori spunti che saranno tradotti in formali emendamenti.

Il senatore De Falco si sofferma invece diffusamente sulla problematica posta dall'articolo 12 dove è introdotto un nuovo meccanismo di versamento dell'imposta tramite il sistema bancario. L'oratore, pur giudicando positivamente questo nuovo indirizzo in tema di riscossione, rileva che sarebbe stato necessario perseguire fino in fondo con coerenza questa linea, abolendo completamente la figura ormai anacronistica dell'esattore e affidando tutte le relative funzioni a banche ed istituti di credito di diritto pubblico, eventualmente consorziati su base regionale. Per tale via sarebbe possibile bonificare un set-

tore caratterizzato da ingiustificate posizioni di rendita parassitaria e (soprattutto nelle Regioni del Sud e in particolare in Sicilia), da ambigui rapporti di cointeressenza tra esattori e ambienti politici mafiosi. Egli quindi conclude ribadendo l'opportunità di una gestione democratica del servizio di riscossione dei tributi, da realizzarsi senza fini di lucro, e quindi a costi di esercizio modesti, attraverso i sopracitati consorzi fra banche ed istituti di credito di diritto pubblico.

Interviene, infine, il senatore Borraccino che analizza diffusamente la portata dell'articolo 23, dove sono previste misure incentivanti per il personale dipendente dalla amministrazione finanziaria. L'oratore, ricollegandosi alle posizioni già espresse dal Gruppo comunista in occasione della discussione del disegno di legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione nonché delle misure relative al potenziamento dell'amministrazione finanziaria, sottolinea che il Governo appare deciso ad insistere su di una linea settoriale e corporativa che contraddice apertamente con l'esigenza di una visione organica e generale dei problemi di ristrutturazione dell'apparato amministrativo pubblico. Sotto la spinta di pressioni settoriali si introducono normative di carattere eccezionale che inevitabilmente innescheranno una spirale incontrollata di richieste che ben difficilmente poi potranno essere ricondotte a quel disegno unitario le cui linee di fondo furono poste tra Governo e Sindacati nell'accordo generale del marzo del 1973. Egli sottolinea quindi che il problema del trattamento economico del personale dell'amministrazione finanziaria, che pure esiste e va valutato attentamente, deve essere ricondotto ad un discorso di fondo sull'assetto organizzativo dei ruoli e dei servizi dell'amministrazione, discorso per il quale lo stesso ministro Visentini mostrava disponibilità e sensibilità nella sua Nota sullo stato dell'amministrazione finanziaria. In questo senso, quindi, l'oratore invita il Governo a voler riascoltare nuovamente i sindacati confederali sul tema in questione, allo scopo di cercare soluzioni unitarie che si collochino nella linea degli accordi già precedentemente presi. Contestualmente egli auspica che il prov-

vedimento possa recepire in Commissione quegli opportuni aggiustamenti alla disciplina del cumulo e delle detrazioni fisse per carichi di famiglia che vanno incontro alle più larghe e sentite aspettative dei ceti popolari.

La seduta, sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 17,20).

Prosegue la discussione generale.

Il senatore Segnana, dopo parole di apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Cipellini, rileva che il provvedimento in esame può in complesso essere giudicato positivamente anche se per la sua ampiezza lascia adito ad alcune possibilità di miglioramento.

Dichiara, infatti, che la elaborazione del problema del cumulo sarebbe forse più soddisfacente se si adottasse un sistema di tassazione per quote, sul modello della legislazione francese, che a suo avviso garantisce una maggiore equità di trattamento. Il disegno di legge, inoltre, si allontana dalla impostazione della riforma tributaria — secondo la quale il reddito deve essere tassato indipendentemente dalla sua fonte — poichè introduce distinzioni di trattamento a seconda dell'attività svolta dal contribuente. Fornisce quindi esempi pratici di bilanci familiari che vengono trattati diversamente, pur essendo di pari importo, per la diversa natura del lavoro, indipendente o autonomo, svolto dalla moglie.

Rilievi inoltre possono essere avanzati nei confronti del sistema delle detrazioni per carichi di famiglia congegnati in modo da determinare situazioni di disparità.

Passando a trattare dell'ILOR afferma che dovrebbe essere presa in considerazione la posizione di categorie, quali gli artigiani, che svolgono la loro attività in condizioni di autonomia e con problemi non dissimili da quelli dei liberi professionisti, esentati dall'imposta.

Circa il problema della rivalutazione dei patrimoni societari avanza alcune perplessità sulle norme proposte mentre, in tema di successioni, afferma che dovrebbe farsi scivolare il limite dell'esenzione alla cifra di cinquanta milioni più aderente agli attuali va-

lori monetari. Prospetta, inoltre, al Governo la possibilità di rivedere il sistema delle esattorie al fine di gravare con minore severità sul contribuente.

Il senatore Cipellini, relatore alla Commissione, osserva che la complessità della materia e la molteplicità di aspetti che essa comporta consigliano un esame non affrettato del provvedimento: si chiede pertanto se sia opportuno proseguire nella discussione generale o piuttosto non sia meglio soffermarsi a studiare il provvedimento in tutti i suoi risvolti e alla luce delle osservazioni sinora avanzate.

Considerazioni di analogo tenore vengono svolte in successivi interventi dai senatori Segnana e Assirelli: quest'ultimo, in particolare, sottolinea che la prossima chiusura delle Camere rende impossibile il completamento, prima delle ferie estive, dell'iter parlamentare del provvedimento: tanto vale allora, a suo avviso, deliberare con la ponderazione che la materia richiede.

Dopo un intervento del senatore Marangoni il quale, pur condividendo le precedenti osservazioni, invita comunque la Commissione a proseguire nei lavori, il relatore Cipellini afferma che la scelta deve essere operata tra queste due soluzioni: o varare immediatamente il provvedimento rinunciando a modifiche sostanziali o rinviare per studiare quali modifiche possono realisticamente essere apportate.

Il senatore Borraccino dichiara che una risposta non elusiva alle attese del Paese potrebbe essere quella di stralciare le questioni più urgenti rinviando l'esame del resto alla ripresa dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario Galli ricorda che il provvedimento all'esame non ha natura congiunturale e quindi il richiamo all'urgenza da parte del precedente oratore ha un valore relativo, si dichiara comunque non favorevole ad una eventuale proposta di stralcio.

Dopo interventi dei senatori Borsari, Patrini, Zugno, De Ponti, Cipellini e del sottosegretario Galli, il presidente Borraccino decide di proseguire nella discussione generale.

Il senatore Borsari, sottolineato il ritardo con il quale il Governo ha provveduto a pre-

sentare il disegno di legge, afferma che la riforma tributaria ha dimostrato di non reggere alla prova dei fatti, come d'altronde era previsto nel parere che a suo tempo venne dato dal CNEL. Del resto la Comunità Europea ha giudicato insufficiente il prelievo fiscale in Italia: situazione questa imputabile all'inefficiente o mancato uso degli strumenti esistenti. Si impone pertanto in primo luogo una serrata lotta all'evasione fiscale che, in particolare nel settore dell'imposizione diretta, raggiunge percentuali aberranti. Il provvedimento in esame affronta una parte dei problemi esistenti nel settore dell'imposizione diretta, con soluzioni non tutte soddisfacenti, anche se è doveroso dire che esso si muove sulla linea da tempo propugnata dal Gruppo comunista.

Circa il problema del cumulo dei redditi, afferma che esso deve essere considerato come una componente della progressività dell'imposta e quindi può essere accettato in linea di principio, con alcuni correttivi quali, in particolare, l'aumento del limite della quota esente. Non rispondente alle aspettative giudica le soluzioni prospettate nel provvedimento su tale problema, perchè lasciano esistenti situazioni di sperequazione che possono essere superate da un attento studio dei meccanismi delle aliquote.

Per quanto riguarda la misura oltre la quale scatta il meccanismo del cumulo propone comunque la cifra di sette milioni per il 1975 e di otto milioni a partire dal 1976; propone inoltre ritocchi alla misura delle detrazioni, in particolare per carichi di famiglia.

Con riferimento al problema dell'ILOR giudica ingiustificata l'esclusione di varie categorie di lavoratori autonomi, mentre d'altro canto auspica l'introduzione di sistemi che consentano di controllare con efficacia il reddito percepito dai professionisti. Propone delle modifiche al sistema di riscossione che dovrebbe valersi, per il versamento da parte del contribuente, del sistema bancario (eventualmente le banche di diritto pubblico) e dei conti correnti.

Favorevole infine a quanto proposto dal disegno di legge in tema di imposta di successione, propone l'eliminazione dell'obbligo

della denuncia per i contribuenti il cui reddito non è produttore di imposta: in tal modo si otterrebbe un notevole ed efficace sgravio del lavoro degli uffici finanziari.

Il presidente Borraccino quindi dichiara chiusa la discussione generale.

La seduta termina alle ore 20,05.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
CIFARELLI
indi del Vice Presidente
PAPA

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Sarti ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Smurra.

La seduta inizia alle ore 10,30.

RINVIO DELL'ESAME DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI

Il presidente Cifarelli ricorda come il dibattito odierno prenda lo spunto da due ordini del giorno presentati in occasione dell'esame del bilancio della pubblica istruzione, rispettivamente dai senatori Franca Falcucci e Moneti e dai senatori Scarpino, Ada Valeria Ruhl Bonazzola e altri, riguardo il problema degli handicappati. La Commissione è ora chiamata ad esaminare il documento conclusivo elaborato dalla commissione ministeriale che ha definito gli indirizzi da seguire al fine di mettere le strutture scolastiche in condizioni di adempiere al proprio compito istituzionale nei confronti dei minori handicappati.

In considerazione peraltro del fatto che il ministro Malfatti, che secondo quanto convenuto avrebbe dovuto prendere personalmente parte a tale dibattito, si trova impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna essendo impegnato presso l'altro ramo del Parlamento, il Presidente propone che l'esame del documento venga rinviato ad una

delle sedute che la Commissione terrà la prossima settimana.

Su tale proposta conviene la Commissione e l'esame del documento è, pertanto, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Disciplina del mercato dell'arte moderna** » (2114),
d'iniziativa dei senatori Russo ed altri.

(Parere alla 10^a Commissione).

Il senatore Pieraccini, designato estensore del parere, illustra il provvedimento, che tende a dare una organica disciplina al mercato dell'arte moderna mediante l'istituzione di un albo dei mercanti d'arte, al fine di eliminare i gravi inconvenienti lamentati nel settore ed anche in considerazione del particolare valore culturale di questa forma di commercio. Dopo aver dato conto delle singole norme del disegno di legge — per alcune delle quali prospetta l'opportunità di giungere ad una migliore formulazione in sede di esame di merito — il senatore Pieraccini conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole, rilevando peraltro che sarebbe forse stato più opportuno che la materia fosse esaminata congiuntamente dalle Commissioni 7^a e 10^a.

Si apre il dibattito: intervengono il presidente Cifarelli ed i senatori Veronesi, Urbani, Ermini, Burtulo, Stirati, Papa e Scarpino.

Il senatore Cifarelli, pur apprezzando gli argomenti addotti dal senatore Pieraccini, esprime alcune riserve e perplessità in merito al contenuto del disegno di legge, non ritenendo opportuno un rigido inquadramento — di tipo corporativo, egli dice — di coloro che operano in questo settore.

Il senatore Veronesi chiede chiarimenti sulla portata del concetto di arte moderna, esprimendo perplessità sulla possibilità di definire cosa s'intenda per opera d'arte. Seguono alcune precisazioni da parte del senatore Pieraccini, il quale contesta che la regolamentazione possa dar vita a forme corporative e sottolinea che la qualifica di mercante d'arte prescinde da ogni giudizio artistico in merito alle opere di cui si fa commercio.

Altre perplessità sono sollevate dal senatore Urbani, non sul fine che si propone il disegno di legge — che l'oratore dichiara di condividere pienamente — ma sul meccanismo proposto, che egli teme possa aggravare l'inconveniente, già riscontrabile attualmente, dell'eccessiva influenza dei grandi mercanti d'arte sulla valutazione artistica ed economica delle opere d'arte.

Favorevole ad una regolamentazione del settore — eventualmente meno rigida di quella proposta dal disegno di legge — si dice il senatore Ermini: sottolinea peraltro anch'egli l'esigenza di evitare gli inconvenienti segnalati dal precedente oratore. Anche il senatore Burtulo si esprime in senso favorevole: a suo avviso deve essere chiaramente definita la figura del mercante, per evitare che si pongano limitazioni alla vendita delle opere d'arte da parte dell'autore, nonchè alla organizzazione di esposizioni e mostre. Analoghe argomentazioni svolge il senatore Stirati che propone di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole invitando peraltro a snellire la regolamentazione proposta.

Il senatore Papa, favorevole ad introdurre una disciplina per il mercato d'arte, condivide l'esigenza di meglio definire la figura del mercante d'arte in relazione all'attività di compravendita che esso svolge; muove poi alcuni rilievi critici a punti particolari della normativa. Conclude prospettando l'opportunità che la Commissione chieda l'assegnazione del disegno di legge all'esame congiunto delle Commissioni 7^a e 10^a, in considerazione dei riflessi di ordine culturale che la regolamentazione del mercato dell'arte comporta.

Infine il senatore Scarpino chiede alcune precisazioni, sottolineando l'esigenza di regolare attentamente la materia relativa all'esposizione delle opere d'arte.

Replica agli oratori intervenuti nel dibattito l'estensore designato del parere. Il senatore Pieraccini propone che la Commissione, in via principale, chieda al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge all'esame congiunto delle Commissioni industria e istruzione pubblica: qualora la Presidenza non ritenesse di accogliere tale richiesta, la Commissione potrebbe esprimere pare-

re favorevole sul disegno di legge, invitando la Commissione di merito a tutelare comunque la libertà degli artisti di vendere le proprie opere e di organizzare mostre, nonché a dare all'albo dei mercanti d'arte la caratteristica di un controllo sulla serietà e la competenza degli iscritti, senza che ciò costituisca un monopolio o un privilegio per gli attuali mercanti.

Accogliendo tali proposte la Commissione delibera di chiedere l'assegnazione del disegno di legge all'esame congiunto delle Commissioni 7^a e 10^a, dando mandato al relatore — ove la richiesta d'assegnazione non fosse accolta — di trasmettere alla Commissione di merito, parere favorevole nei termini suesposti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del sottosegretario Smurra, dopo un intervento del senatore Burtulo, la Commissione delibera l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta del disegno di legge n. 1421, d'iniziativa dei senatori Burtulo ed altri, recante modifica della tabella di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per la parte relativa all'assegno annuo pensionabile da corrispondere al personale non insegnante della scuola secondaria appartenente alla carriera esecutiva. Successivamente il senatore Urbani sollecita la discussione, nella prossima seduta, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Artioli ed altri, recante equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con le lauree in scienze agrarie e in medicina veterinaria, n. 1218, già iscritto all'ordine del giorno; il presidente Cifarelli fornisce assicurazioni in merito.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE « NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MUSICALI » (2191) E DISCUSSIONE SU TALI COMUNICAZIONI

Il ministro Sarti dichiara di voler personalmente dare notizia alla 7^a Commissione della presentazione al Senato (avvenuta martedì scorso) del disegno di legge governativo

sulla riforma organica del settore delle attività musicali: con tale atto, egli precisa, è stato finalmente assolto l'impegno del Governo di farsi iniziatore di un proprio progetto di riforma in vista del suo esame congiunto con quelli d'iniziativa parlamentare, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo si sofferma quindi brevemente sul contenuto del provvedimento governativo, diviso in due parti, l'una di ristrutturazione del settore anzidetto e l'altra finanziaria. Nell'esaminare i problemi immediati connessi a questa seconda parte, l'onorevole Sarti fa presenti le inquietanti prospettive che minacciano la stessa sopravvivenza nei prossimi mesi di alcuni fra i più importanti enti lirici, non più in grado di far fronte agli oneri per i trattamenti retributivi del personale dipendente ed invita conseguentemente la 7^a Commissione a considerare l'opportunità di provvedere con urgenza; in seguito a precisa richiesta della senatrice Ruhl Bonazzola, si dice propenso a prospettare una ipotesi di stralcio delle norme finali contenute nel disegno di legge n. 2191 riguardanti il ripiano delle passività pregresse (relative al 1975) degli enti in questione.

Segue il dibattito: intervengono i senatori Pieraccini, Ada Valeria Ruhl Bonazzola e Burtulo.

A giudizio del senatore Pieraccini un provvedimento stralcio come quello ipotizzato potrebbe essere accettabile solo nell'ipotesi che fosse limitato agli immediati mesi a venire.

La senatrice Ruhl Bonazzola riconosce che, a questo punto, la situazione si presenta in termini diversi rispetto a quella, per esempio del 1973 (quando venne presentata l'ultima, « leggina » straordinaria di finanziamento) data l'avvenuta presentazione del progetto di riforma e considerato il proposito del Governo di chiederne la discussione urgente. Tuttavia l'oratrice ritiene che senza la contemporaneità dell'esame dei due tipi di provvedimenti non vi siano garanzie realmente sicure che il finanziamento straordinario non consenta di fatto ulteriori rinvii del

dibattito sul provvedimento di fondo. Essa pertanto concorda con la proposta del senatore Pieraccini circa i limiti del ventilato stralcio e chiede che comunque venga contestualmente dato avvio alla discussione sui provvedimenti assegnati alla Commissione in materia di riforma del settore musicale.

Il senatore Burtulo ricorda brevemente i precedenti parlamentari e in particolare gli *hearings* nel corso dei quali la Commissione ha potuto farsi un quadro realistico non solo circa l'esigenza di una riforma, ma anche in ordine alle più gravi ed urgenti necessità delle istituzioni musicali.

Quindi rileva che l'impostazione globale del problema della riforma del settore — e al riguardo sottolinea il consenso di tutti i Gruppi politici — non deve far ignorare la realtà delle più immediate esigenze che impongono l'urgentissima approvazione di un provvedimento finanziario che assicuri l'immediato futuro delle istituzioni in questione.

Agli oratori intervenuti replica il Ministro del turismo e dello spettacolo che si dichiara grato della disponibilità dimostrata e prende atto del non contrario atteggiamento assunto dai vari Gruppi circa il ventilato provvedimento stralcio sopra precisato.

Seguono altri interventi dei senatori Burtulo, Scaglia, Ruhl Bonazzola, Scarpino, Stirati e Moneti, riguardo ai tempi ed ai modi di esame e approvazione dell'accennato straordinario finanziamento. Su indicazione dei senatori Scarpino e Burtulo, cui aderiscono gli altri oratori, la Commissione e il Governo, si conviene che all'ordine del giorno della prossima seduta (prevedibilmente martedì 22) verranno iscritti i disegni di legge riguardanti la riforma delle attività musicali: mediante uno stralcio di norme transitorie si assicurerà poi un finanziamento urgente atto a garantire la sopravvivenza delle istituzioni musicali sino a tutto l'anno in corso. Per detto provvedimento stralcio sarà chiesto il mutamento di sede, così da consentirne l'approvazione almeno da parte del Senato prima della sospensione dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 12,55.

AGRICOLTURA (9°)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Presidenza del Vice Presidente

BUCCINI

indi del Presidente

COLLESELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente avverte che proseguirà la discussione degli articoli, a partire dall'articolo 4, e dà la parola ai senatori proponenti di emendamenti.

Il senatore Mazzoli illustra il suo emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 4, tendenti ad escludere, dal primo comma, le parole « ai soli fini sportivi » (che non appaiono giustificate date le varie motivazioni che possono riconoscersi all'attività venatoria), e a precisare con alcune integrazioni i successivi due commi.

Il senatore Mingozzi illustra un emendamento al quinto comma, tendente a precisare che il limite minimo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, di cui propone la riduzione a 20 milioni, sia relativo a ciascuna singola persona danneggiata, ferma restando la possibilità di importi anche superiori ai 30 milioni per eventi che

colpiscono più persone. Illustra altresì un emendamento formale per sopprimere, nell'ultimo capoverso, la parola « singole ».

Il senatore Zugno illustra un emendamento al quinto comma, tendente a consentire l'esercizio venatorio a chi ha compiuto il sedicesimo anno di età sulla base di una licenza particolare ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e a condizione che sia accompagnato da persona maggiorenne.

Il senatore Dante Rossi chiede la soppressione del terzo comma dell'articolo, che giudica inutile perchè ripetizione di quanto detto nel secondo comma. Dopo che il senatore Buccini, relatore alla Commissione, ha precisato che tale comma contempla un'ipotesi ben diversa, e cioè gli atti preparatori delle attività dirette all'uccisione o cattura di selvaggina, che vanno equiparati all'esercizio di caccia ai fini dei divieti e della sorveglianza, il senatore Dante Rossi ne prende atto e non insiste nella proposta.

Il senatore Fermariello esprime riserve sull'emendamento proposto dal senatore Mazzoli al secondo comma, ritenendo pericoloso, anche ai fini dell'individuazione dei mezzi di caccia consentiti, far riferimento a « qualsiasi altro mezzo idoneo alla cattura e all'uccisione ».

Il relatore Buccini si dichiara favorevole all'emendamento al primo comma, proposto dal senatore Mazzoli, e contrario agli emendamenti ai successivi due commi, proposti dallo stesso senatore, in quanto le precisazioni previste dal senatore Mazzoli sono già esplicitate nel successivo quarto comma. Dichiarò di accettare le proposte del senatore Mingozi, pur con qualche riserva sul limite dei 20 milioni, e si dichiara contrario alla proposta del senatore Zugno per le licenze di caccia particolari ai sedicenni.

Il sottosegretario Lobianco concorda con le valutazioni del relatore.

Il senatore Zugno dichiara voto contrario all'emendamento proposto dal senatore Mazzoli al primo comma, ricordando che in tutte le nazioni progredite l'esercizio venatorio è considerato solo dal punto di vista sportivo.

La Commissione approva l'emendamento al primo comma, proposto dal senatore Maz-

zoli; dopo che il senatore Mazzoli ha ritirato l'emendamento al secondo comma e parte della proposta concernente il terzo comma, approva solo una correzione formale al terzo comma, su cui il proponente insiste, per sostituire le parole « in attesa » con le altre « di attesa ».

La Commissione approva l'emendamento al quinto comma, proposto dal senatore Mingozi.

Il senatore Zugno dichiara il suo voto favorevole all'emendamento da lui presentato al quinto comma, sottolineando come la riconosciuta maturità dei giovani esclude ogni preoccupazione sul più diffuso uso di armi a fini venatori, e ricordando che già in atto sono possibili le licenze particolari di caccia a favore dei sedicenni.

A favore dell'emendamento si pronuncia il senatore Dante Rossi, che ritiene un passo indietro prescrivere l'età di diciotto anni. Si dichiarano contrari il senatore Tortora, il senatore Mazzoli (che contesta, anche sul piano educativo e psicologico, l'opportunità di consentire ai giovani l'uso di armi per una attività non necessaria, come quella venatoria); il senatore Artioli, che richiama il grave problema, già considerato per altri importanti aspetti, del controllo delle armi, oltre che il fine specifico della legge di contenere anche l'esercizio della caccia; e il senatore Cassarino, che prospetta la possibilità di far riferimento soltanto ai tiri a scopo sportivo diversi dall'attività venatoria.

Il senatore Fermariello invita il senatore Zugno a ritirare l'emendamento; il proponente dichiara di insistere.

La Commissione non approva l'emendamento al quinto comma proposto dal senatore Zugno, ed approva l'emendamento al sesto comma, proposto dal senatore Mingozi, per sopprimere la parola « singole ».

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel seguente testo emendato:

« L'esercizio della caccia è consentito purchè non danneggi le produzioni agricole e non contrasti con l'esigenza della conservazione della specie e della riproduzione della selvaggina.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o cattura di selvaggina

mediante l'impiego di armi, arnesi o animali a ciò destinati.

È considerato, inoltre, esercizio di caccia il vagare o soffermarsi con armi o altri arnesi idonei alla caccia o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per ucciderla o catturarla.

Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura della selvaggina compiute in altro modo, a meno che non siano avvenute per caso fortuito o per forza maggiore.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di 20 milioni per danno alla persona e lire tre milioni per danno ad animali e cose.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni ».

Il senatore Zugno passa quindi ad illustrare due emendamenti all'articolo 5, il primo inteso a sostituire nel primo comma le parole « a non più di tre colpi » con le altre « a non più di quattro colpi »; il secondo, per sostituire, nel quarto e nel settimo rigo, le parole « 6,5 millimetri » con le altre « 5,6 millimetri ». Si sofferma sulle esigenze relative alla produzione industriale di armi da caccia, connesse a tali emendamenti, sottolineando le caratteristiche dei fucili cosiddetti automatici, più convenienti anche per i cacciatori per la maggiore economicità della produzione, oggetto anche di notevole esportazione; e ricordando che le carabine con calibro inferiore a 6,5 millimetri, fino a 5,6 millimetri, costituiscono un'ampia gamma di tipi prodotti dalle industrie italiane, utilizzati non solo per la caccia, ma anche per tiri sportivi perfino alle Olimpiadi.

Il senatore Tortora concorda con le valutazioni del senatore Zugno.

Il senatore Cassarino si dichiara favorevole a portare a quattro colpi il limite consentito per i fucili automatici, ma esprime riserve sull'uso delle carabine, che consentono abusi anche in campo venatorio sia per la silenzio-

sità, che per la grande portata del tiro. Rileva che l'utilizzazione di tali armi anche per fini diversi, come quelli sportivi, esclude le preoccupazioni relative ai livelli di produzione industriale.

Il senatore Balbo si dichiara favorevole ad aumentare il numero dei colpi nei fucili automatici, osservando che ogni colpo ulteriore ha minori probabilità di colpire la selvaggina mancata dai primi colpi e quindi non incide sulla consistenza della fauna selvatica, mentre l'uso maggiore di cartucce corrisponde anche ad alcune esigenze della produzione.

Il senatore Del Pace ricorda i motivi per i quali si era previsto il limite dei tre colpi, analoghi a quelli posti a base della legge della Regione Toscana, e cioè la opportunità di consentire l'uso e la produzione dei fucili automatici, con la possibilità tecnica di limitare il numero dei colpi utili. Pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario a portare tale limite a quattro colpi, chiede che in ogni caso sia introdotto un inciso in base al quale la limitazione dei colpi sia prevista mediante apposito accorgimento tecnico. Si dichiara infine nettamente contrario a modificare la disposizione sul calibro delle carabine, per i gravi pericoli connessi all'uso di tali armi anche per il bracconaggio, e ricorda che su tali aspetti del problema la Sottocommissione ha tenuto conto anche del parere di qualificati esperti del Ministero dell'interno.

Il senatore Dante Rossi si dichiara contrario ai quattro colpi, ponendosi il quesito se la Commissione, nel disciplinare la materia venatoria, debba anche tener conto degli interessi degli industriali, o di altri aspetti del problema che potrebbero portare anche a diverse conclusioni.

Il senatore Pacini condivide la proposta del senatore Del Pace per la precisazione sulla limitazione dei colpi mediante accorgimento tecnico; contesta la proposta concernente il calibro delle carabine, ricordando che tali armi possono costituire il maggior incentivo al fenomeno del bracconaggio.

Il relatore Buccini ricorda l'ampia discussione che la Sottocommissione ha svolto sul problema dei mezzi di caccia, sentiti anche

gli esperti, e dichiara che il limite dei tre colpi rappresenta un compromesso fra le esigenze connesse alla disciplina della caccia, che dovrebbero essere prevalenti nella legge in esame, e quelle di altro genere prospettate dai produttori di armi. Mentre cioè si consente l'ulteriore uso del fucile automatico, non pregiudicandosi quindi alcuna esigenza produttivistica, si limita il numero dei colpi e quindi il carattere distruttivo dell'attività venatoria; fa presente, in proposito, che cinque colpi possono dar luogo ad una scarica pari a tremila pallini di piombo. Si dichiara quindi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Del Pace per un sicuro limite tecnico, che non dovrebbe consentire oltre il terzo colpo. Si dichiara nettamente contrario a innovazioni concernenti il calibro delle carabine; precisa altresì che il problema dell'uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, sollevato nel parere della Commissione speciale per l'ecologia, potrà essere affrontato in relazione a un successivo articolo, anche sulla base di emendamenti già presentati.

Il sottosegretario Lobianco si dichiara contrario, a nome del Governo, ai due emendamenti proposti dal senatore Zugno, sottolineando che il testo proposto dalla Commissione ha tenuto conto di tutte le esigenze, e che l'insistenza su interessi estranei al problema finirebbe per snaturare tutta l'impostazione del lavoro svolto.

La Commissione approva l'emendamento proposto dal senatore Del Pace, per aggiungere al primo comma, dopo le parole « fucile a ripetizione automatica » le altre « limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di ».

Il senatore Zugno dichiara il voto favorevole al suo emendamento concernente i quattro colpi, richiamandosi anche alle richieste avanzate dai consigli di fabbrica di alcune industrie produttrici di armi, e prospettando l'esigenza di salvaguardare il livello di occupazione in tali imprese industriali.

Il senatore Del Pace dichiara l'astensione dei senatori del Gruppo comunista su tale emendamento.

La Commissione approva l'emendamento del senatore Zugno, per sostituire le parole « non più di tre colpi » con le altre « non più di quattro colpi »; non approva il successivo emendamento concernente il calibro delle carabine e delle armi rigate.

La Commissione infine approva l'articolo 5 nel seguente testo così emendato:

« La caccia è consentita per mezzo di fucile fino a due colpi e per mezzo di fucile a ripetizione automatica, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di quattro colpi, di calibro non superiore al dodici, o della carabina di calibro non inferiore a 6,5 millimetri ad espulsione non automatica, con esclusione di tutte le carabine ed armi ad aria compressa o altri gas compressi, di tutte le armi rigate di calibro inferiore a 6,5 millimetri, di tutte le armi munite di silenziatore o a scatto provocato dalla preda.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Ogni altro mezzo di caccia è vietato ».

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6.

Il sottosegretario Lobianco richiama l'attenzione della Commissione su alcune possibili conseguenze pratiche delle disposizioni contenute in tale articolo, inteso a disciplinare la caccia e l'uso della selvaggina, ma che potrebbero pregiudicare, attraverso i divieti di uccisione, detenzione e commercio di alcune specie, altre attività lecite estranee ai problemi venatori. Cita in particolare l'uso di selvaggina morta per uso alimentare in periodo non di caccia, l'utilizzazione di selvaggina allevata a scopo alimentare, le importazioni di selvaggina morta anche per gli stessi fini, e chiede che la disposizione sia formulata in maniera da non lasciare alle Regioni compiti difficili di interpretazione e di applicazione.

Il relatore Buccini precisa anzitutto che i divieti contenuti nell'articolo sono espressamente riferiti « ai fini della presente legge ».

Il senatore Mazzoli avverte di aver proposto, in un suo emendamento al primo comma, la specificazione di un riferimento alla « fauna selvatica italiana » proprio per le preoccupazioni ora espresse dal rappresentante del

Governo. Fa presente inoltre che la Commissione agricoltura dovrà tenere in attenta considerazione il problema della possibilità di allevamento di selvaggina a scopo alimentare, come possibile fonte di reddito integrativo per le imprese agricole, e prospetta la possibilità di un emendamento che escluda dai divieti previsti nell'articolo « la selvaggina allevata in cattività a scopo alimentare ».

Il senatore Mingozzi fa presente che il problema delle importazioni di selvaggina morta si collega anche al tema, molto delicato, delle limitazioni alla caccia della selvaggina migratoria e rileva il paradosso delle massicce importazioni di selvatici uccisi in altri Paesi mentre in Italia la caccia è vietata o chiusa. Ritiene valido il problema degli animali allevati, che peraltro considera limitato solo alle quaglie.

Il senatore Fermariello considera fondata la preoccupazione espressa dal Governo per quanto concerne alcuni allevamenti ma ricorda che i divieti di detenzione e di commercio di selvaggina sono ispirati a preoccupazioni altrettanto valide relative soprattutto alla disciplina della caccia alla fauna migratoria, oltre che all'esigenza di prevenire abusi e infrazioni rispetto alle norme sulla caccia.

Il Presidente, su richiesta del relatore Bucini, stabilisce di accantonare la discussione del primo comma dell'articolo, e delle prime due righe del secondo comma, perchè sia possibile studiare una formulazione che tenga conto dei problemi sollevati dal Governo e ritenuti fondati.

Il senatore Mazzoli, in relazione a quanto deliberato per l'articolo 3, in cui si fa riferimento solo a mammiferi ed uccelli, dichiara di ritirare sia la parte del suo emendamento al primo comma, in cui si fa riferimento anche a rettili e anfibi, sia l'emendamento per aggiungere, al secondo comma, un capoverso concernente le rane.

Il senatore Mazzoli prosegue illustrando un emendamento al punto 5 del secondo comma, per escludere il muflone dalla specie cacciabili, ed un emendamento al penultimo comma, per aggiungere alle parole « le

variazioni in aumento » le altre « o in diminuzione », come peraltro richiesto nel parere della Commissione per l'ecologia.

Il senatore Zugno illustra il suo emendamento al secondo comma, tendente a modificare il punto 1 prevedendo l'apertura alla prima domenica di agosto e l'inclusione, come specie cacciabili, del rigogolo, dell'averla piccola, del culbianco, del beccafico, della balia nera e del pigliamosche; per inserire nel punto 1 il calandro, la pispola e il prispolone già indicati al punto 2 come cacciabili fino al 19 marzo; per portare il termine, indicato dal punto 3 all'ultima domenica di febbraio, al 28 febbraio; per portare al 31 marzo il termine indicato nel punto 4 al 19 marzo, e per includere fra le specie cacciabili il piovanello, il gambicchio, la pantana, l'oca selvatica e l'oca granaiola; per includere al punto 5 fra le specie cacciabili la peppola, il fanello, il frosone, lo strillozzo, il migliarino di palude, lo zigolo nero, quello giallo e quello muciatto, il crociere, la calandra, lo spioncello, la passera scopaiola, la cutrettola gialla, la ballerina, il merlo dal collare, la tordela, lo storno nero e la colombella.

Il senatore Zugno prosegue invitando il relatore a riscontrare se l'elenco, contenuto nel testo da questi proposto, corrisponda a quanto concordato dalla Sottocommissione, anche su parere del Direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, giudicando tale elenco troppo limitato.

Il senatore Artioli illustra un emendamento che prevede l'apertura della caccia, nei punti 1 e 2, alla seconda domenica di agosto anzichè al 16 agosto, e la chiusura della caccia (nei punti 2, 4 e 6 del secondo comma) al 31 marzo anzichè al 19 marzo; per sostituire, altresì, nei punti 5 e 6, le parole « seconda domenica di settembre » con le altre « terza domenica di settembre ». Illustra infine un emendamento per modificare il penultimo comma, in maniera che si faccia riferimento solo alle specie migratorie, e che si escluda il carattere vincolante del parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, considerandosi altresì tale parere come concorrente con quello richiesto alla

Commissione nazionale prevista dall'articolo 2.

Il senatore Pacini illustra un emendamento che, nei punti 1 e 2, prevede la data dell'ultima domenica di agosto, pur dichiarandosi favorevolmente orientato sulla proposta del senatore Artioli che fa riferimento alla seconda domenica. Sull'emendamento, che prevede la esclusione, dalle specie cacciabili, delle specie passera mattugia, passera oltremontana, calandra, pispola, prispolone, porciglione, gallinella d'acqua, piviere dorato, frullino, chiurlo, pittima reale, pittima minore, combattente, pettegola, totano moro, franco-lino di monte, gallo cedrone, verdone, fringuello, donnola, cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo sassello, nocciolaia e corvo, dichiara di non insistere, a condizione che nel penultimo comma sia prevista la possibilità di variazioni anche in diminuzione delle specie cacciabili, come richiesto dalla Commissione per l'ecologia; dichiara di ritirare un emendamento allo stesso penultimo comma, sulla facoltà di documentata iniziativa ai fini delle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, da parte di chiunque.

Il senatore Balbo dichiara di ritirare un emendamento formale alle prime due righe del secondo comma, peraltro accantonato in relazione a un problema corrispondente a quello che aveva ispirato il suo emendamento.

Il senatore Cassarino illustra un emendamento al punto 1, concernente la caccia alla tortora e alla quaglia, per aggiungere al periodo di caccia, già previsto dal 16 agosto al 31 dicembre, un ulteriore periodo « dal 20 aprile al 5 maggio limitatamente al litorale e non oltre i 500 metri dalla battigia del mare ». Fa presente che la norma proposta dalla Sottocommissione dà luogo ad una vera ingiustizia sociale, in quanto la possibilità di caccia a quaglie e a tortore viene consentita di fatto solo in alcune regioni settentrionali; osserva altresì che in altri Paesi ad esempio a Malta, non vi sono le limitazioni vigenti in Italia, e rileva che la sua proposta impegna un problema del Mezzogiorno d'Italia molto sentito.

Il senatore Cassarino prosegue prospettando la possibilità di un emendamento subor-

dinato che preveda un periodo di caccia dal 20 aprile al 1° maggio. Illustra quindi un emendamento per prorogare al 31 marzo il limite previsto nel punto 4 al 19 marzo, e prospetta un emendamento per fissare all'ultima domenica di agosto, anziché alla seconda domenica di settembre, l'apertura della caccia alle specie indicate nei punti 3, 4, 5 e 6 del secondo comma. Tale termine potrebbe anche essere indicato — ad avviso dell'oratore — alla prima domenica di settembre, a condizione che si tratti di una apertura unica della caccia.

Il sottosegretario Lobianco illustra infine un emendamento proposto dal Governo per sostituire, nei punti 1 e 2 del secondo comma, la data del 16 agosto con quella dell'ultima domenica di agosto. Fa presente l'opportunità di evitare, sia per problemi di vigilanza, sia per motivi di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità pubblica, l'apertura della caccia nel periodo del Ferragosto.

Il relatore Buccini si pronuncia sulle varie proposte, sottolineando come la Sottocommissione si sia avvalsa, per la redazione dell'articolo 6, della collaborazione del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, quale più qualificato organo di consulenza tecnica su tale ordine di problemi. Premesso quindi che, per quanto riguarda gli aspetti biologici e venatori, il testo proposto corrisponde ad un'impostazione tecnico-scientifica precisa, anche per quanto concerne la fissazione dei periodi di caccia, invita il senatore Artioli a non insistere sulle sue proposte. Fatto presente che all'ultima domenica di agosto alcune specie non sono più presenti sul territorio nazionale, si dichiara favorevole a eventuali proposte di limitazione delle specie cacciabili, pur rilevando che il successivo articolo 7 prevede tali forme di limitazione se giustificate per motivi di ordine naturalistico e biologico, e si dichiara contrario ad aumentare il numero delle specie cacciabili, precisando che l'elenco riportato nel testo corrisponde a precise indicazioni tecniche. Si dichiara contrario all'emendamento proposto dal senatore Cassarino per il ripristino delle cacce primaverili, pur rilevando che alcune Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, hanno competenza primaria

in materia venatoria. Infine, per quanto concerne il penultimo capoverso, propone di eliminare le parole « in aumento », con ciò accogliendo le preoccupazioni espresse dalla Commissione per l'ecologia.

Il sottosegretario Lobianco si pronuncia favorevolmente sulla proposta del senatore Mazzoli, concordando altresì sulla proposta del relatore per eliminare, dal penultimo capoverso, le parole « in aumento ». Si dichiara contrario alle proposte di modificazione degli elenchi delle specie cacciabili, ricordando i meccanismi di ulteriore intervento che la legge stessa prevede, e contrario altresì alla proposta del senatore Cassarino, che appare anche in contrasto con impegni internazionali assunti in materia di caccia alla selvaggina migratoria. Insiste, per i motivi già enunciati, per fissare l'apertura della caccia in una data diversa dal 16 agosto.

Il senatore Mingozzi precisa che il problema dell'apertura non è una questione di fondo, in quanto si tende solo a far coincidere tale data con un giorno festivo. Ribadisce il principio che la nuova legge consente la caccia per specie nei periodi in cui la selvaggina è presente ed è matura, giustificando in base a tale principio la richiesta di prorogare di una settimana la data fissata nei punti 5 e 6 che comprendono importanti specie e tutti i mammiferi cacciabili. Si dichiara infine contrario alle cacce primaverili proposte dal senatore Cassarino.

Il senatore Cipolla solleva il problema del controllo degli abusi e del bracconaggio, che nasce dalla prevista apertura differita per singole specie; replica il senatore Fermariello, ricordando che si segue un principio estremamente moderno e civile che ribalta alcune concezioni « consumistiche » della caccia, e sottolineando fermamente l'impegno e il senso di responsabilità con cui, per lungo tempo, la Sottocommissione ha elaborato la soluzione proposta.

replica anche il senatore Pacini, sottolineando che, sebbene non sia possibile prevedere la eliminazione di ogni possibile abuso, anche il principio della gestione sociale del territorio a fini venatori, che consentirà una maggiore responsabilizzazione dei cacciatori, nonché le più articolate norme che le stesse Regioni potranno elaborare, consentono di

affrontare il problema del bracconaggio con minori preoccupazioni.

Il sottosegretario Lobianco, in relazione alle riserve espresse dal relatore, ritira il precedente emendamento e propone di spostare la data di apertura della caccia al 18 agosto. Tale proposta, condivisa dal relatore, non viene accolta dalla Commissione.

Il senatore Artioli dichiara di ritirare il proprio emendamento che fa riferimento alla seconda domenica di agosto.

La Commissione approva la prima riga del punto 1 nel testo proposto dal relatore, che fissa l'apertura della caccia al 16 agosto; vengono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti dei senatori Pacini e Zugno relativi al problema della data di apertura.

Il senatore Cassarino dichiara il voto favorevole al proprio emendamento, al punto 1, sottolineando che la reiezione della sua proposta per un periodo di soli dieci giorni di caccia alla fine di aprile costituirebbe una vera ingiustizia nei confronti dei cacciatori delle regioni meridionali. Premesso che molte tortore e quaglie farebbero comunque in tempo, entrando nottetempo sul territorio italiano, a porsi al sicuro in zone lontane dal litorale, ribadisce che il problema assume aspetti di questione sociale, e che il Meridione di Italia chiederà giustizia, se non saranno ascoltate le lamentele di quelle popolazioni.

La Commissione non approva l'emendamento proposto dal senatore Cassarino al punto 1.

La Commissione approva l'emendamento proposto dal senatore Zugno per spostare dal punto 2 al punto 1 (limitando quindi il periodo di caccia dal 16 agosto al 31 dicembre) le specie cacciabili calandro, pispola e prispolone, ma non approva l'emendamento per la inclusione di altre specie cacciabili.

La Commissione non approva l'emendamento proposto dai senatori Zugno e Artioli per spostare al 31 marzo la data di chiusura della caccia, ed approva il punto 2 (con la modifica risultante dal precedente emendamento) e i punti 3 e 4 nel testo proposto dal relatore. Risulta precluso quindi l'emendamento del senatore Cassarino, per l'indicazione della data del 31 marzo nel punto 4, co-

sì come risultano preclusi gli emendamenti proposti a tali punti dal senatore Zugno e dal senatore Pacini, per la parte concernente le modificazioni all'elenco delle specie cacciabili.

La Commissione approva l'emendamento proposto dal senatore Artioli, per spostare alla terza domenica di settembre l'apertura della caccia alle specie indicate nei punti 5 e 6, ed approva l'emendamento proposto dal senatore Mazzoli per eliminare, dall'elenco indicato al punto 5, il muflone. Approva quindi, senza altre modificazioni, tali punti 5 e 6; risultano preclusi gli emendamenti dei senatori Zugno e Pacini.

Sul penultimo comma, dopo che il relatore ha proposta la soppressione delle parole « in aumento », si riapre la discussione, nella quale intervengono il senatore Dante Rossi, che esprime perplessità di ordine pratico, il senatore Fermariello, che rileva che le Regioni conservano la possibilità di ulteriori limitazioni all'esercizio venatorio, e il senatore Zugno, che contesta la proposta e prospetta la possibilità di escludere anche il parere della Commissione prevista dall'articolo 2.

Dopo che il relatore ed i senatori Artioli e Pacini dichiarano di non insistere sui propri emendamenti, gli ultimi due commi vengono approvati dalla Commissione senza modificazioni, nel testo proposto dal relatore.

Il Presidente avverte che la votazione dell'articolo nel suo complesso potrà aver luogo dopo la decisione dei problemi relativi alla prima parte, accantonata.

Il senatore Del Pace segnala che, nel resoconto sommario della seduta di ieri, alcune parti risultano incomprensibili e ne chiede la rettifica.

Il Presidente precisa che si è trattato di un banale errore di impaginazione del testo, ed avverte che il testo corretto risulterà da apposita correzione nel successivo resoconto sommario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Cipolla sottolinea che dalla Camera dei deputati è stato trasmesso il testo

di un disegno di legge concernente « Norme in materia di contratti agrari », che investe gravi problemi relativi al contratto di affitto dei fondi rustici, per la situazione determinatasi a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale e per l'inizio di numerose controversie giudiziarie a carico dei fittavoli. Premesso che tale disegno di legge sarebbe stato, a quanto gli risulta, assegnato alla Commissione agricoltura, ne sollecita la tempestiva iscrizione all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa di non aver ancora ricevuto tale assegnazione da parte della Presidenza del Senato, e sottolinea che in nessuna occasione si è potuto addebitare alla Presidenza della Commissione un ritardo nella iscrizione dei disegni di legge all'ordine del giorno. Assicura che, una volta che il disegno di legge in questione risulterà assegnato alla Commissione, sarà posto all'ordine del giorno della prima seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente

CATELLANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Organismi associativi fra piccole e medie imprese » (47), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente ricorda che l'esame del provvedimento è stato rinviato, nella precedente seduta, a causa dell'impossibilità del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini, di partecipare ai

lavori della Commissione per altri inderogabili impegni parlamentari; informa altresì che il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Senese, impegnato presso l'altro ramo del Parlamento, lo ha pregato di esprimere alla Commissione il suo rammarico per non poter presenziare all'odierna seduta.

Il senatore Merloni, relatore alla Commissione, illustra ampiamente il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Sottocommissione all'uopo nominata; a suo avviso, il nuovo testo è idoneo a soddisfare le esigenze della categoria interessata e merita pertanto d'essere sollecitamente approvato.

A nome del Gruppo comunista il senatore Piva, pur ricordando che la sua parte politica non ha ancora sciolto le sue riserve su taluni, particolari aspetti della normativa, dichiara di essere favorevole, in linea di massima, al testo elaborato dalla Sottocommissione.

A nome del Gruppo democratico-cristiano il senatore Alessandrini sollecita l'approvazione del disegno di legge nel nuovo testo, sottolineando che il provvedimento, a suo avviso opportuno ed urgente, corrisponde oltretutto pienamente agli impegni assunti dal Governo, in numerose occasioni, nella materia.

Il sottosegretario Cristofori annuncia che il Ministero dell'industria è sostanzialmente favorevole al testo del provvedimento modificato dalla Sottocommissione.

Successivamente il senatore Piva prospetta l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il Presidente fa presente che, stanti i pareri negativi espressi dalla 5^a e 5^a Commissione sul provvedimento, il mutamento di assegnazione appare improponibile; a suo avviso, e proprio al fine di accelerare al massimo l'*iter* del provvedimento, sarebbe preferibile che la Commissione accogliesse intanto la nuova normativa in sede referente, per rimetterla quanto prima all'esame e alla votazione dell'Assemblea.

Dopo che il sottosegretario Cristofori e il senatore Bermani si sono detti d'accordo, anche il senatore Berlanda, pur non nasconden-

dosi le conseguenze negative di una tardiva approvazione del disegno di legge, dichiara di accogliere la proposta del Presidente.

Avendo poi il senatore Venanzetti ipotizzato l'eventualità di sottoporre alle Commissioni 5^a e 6^a il nuovo testo del disegno di legge, al fine di ottenerne un riesame in senso favorevole (con ciò sgombrando il campo alla richiesta di assegnazione in sede deliberante), intervengono nella discussione il senatore Piva — il quale si dichiara disposto ad accelerare con ogni mezzo l'*iter* del provvedimento, eventualmente discutendolo durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea — e il relatore, che sottolinea l'esigenza che il rappresentante del Ministero dell'industria si impegni a fondo per superare gli ostacoli che ancora, a livello governativo, possono frapporsi all'approvazione del disegno di legge.

Infine rimane stabilito che la Commissione, nella prossima seduta, tornerà ad esaminare il provvedimento; se nel frattempo le Commissioni 5^a e 6^a avranno modificato il parere in precedenza espresso, verrà chiesta al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 579, istitutivo della zona agricolo-industriale del comune di Verona** » (2075), d'iniziativa dei deputati Erminero ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Niccoli, fornisce le notizie e i chiarimenti richiesti nella seduta del 2 corrente.

Il senatore Chinello, rilevato che un provvedimento del genere troverebbe più idonea collocazione nell'ambito della legislazione regionale, e precisato che, al di là dell'aspetto procedurale, alcune disposizioni del disegno di legge lo lasciano tuttora perplesso, sottolinea taluni aspetti positivi del provvedimento e preannuncia, a nome del Gruppo comunista, voto favorevole.

Il senatore Alessandrini, dal canto suo, si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti

dal relatore e preannuncia parimenti voto favorevole.

Infine, il sottosegretario Cristofori manifesta l'assenso del Governo e la Commissione approva i 5 articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,05.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

CATELLANI

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla localizzazione delle centrali elettro-nucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (2193), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Alessandrini riferisce ampiamente alla Commissione in senso favorevole sul disegno di legge, di cui pone in risalto l'estrema importanza, in quanto è volto a disciplinare la localizzazione, l'autorizzazione ed il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'Enel e a regolare in situazioni particolari l'andamento e il funzionamento delle centrali termoelettriche e delle derivazioni idroelettriche, nonchè a stabilire le norme per la localizzazione e la costruzione di centrali turbogas dell'Enel.

Successivamente il senatore Bertone, a nome del Gruppo comunista, sottolinea che il provvedimento è inteso a sbloccare l'attuale situazione nel settore, particolarmente pesante per il ritardo nella programmazione e nella costruzione delle nuove centrali, con gravi riflessi negativi su tutta l'economia, dichiara che appare indispensabile approvarlo con urgenza, pur se in esso non mancano aspetti negativi, particolarmente per quanto concerne la protezione dall'inquinamento;

a suo avviso, pertanto, il disegno di legge va discusso rapidamente ed approvato, anche se con qualche indispensabile modificazione.

Dopo un breve intervento del relatore, il ministro Donat-Cattin riafferma l'esigenza di procedere con la massima speditezza nell'esame del provvedimento che peraltro, a suo avviso, va integrato con una norma transitoria idonea soprattutto a colmare un vuoto iniziale nelle ordinazioni all'industria elettromeccanica che l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera non mancherebbe di provocare.

Si decide di sospendere brevemente la seduta, per consentire il coordinamento e la messa a punto delle numerose proposte di emendamento avanzate.

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, viene ripresa alle ore 19).

La Commissione, esaurita la discussione generale, passa all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 viene approvato con una modificazione proposta dal senatore Berlanda, in virtù della quale viene precisato che, nell'applicazione della normativa in esame, sono fatti salvi i poteri delle provincie autonome di Trento e Bolzano; i rappresentanti del Gruppo comunista si astengono dalla votazione dell'articolo.

L'articolo 2 viene invece approvato alla unanimità, senza alcuna modificazione, avendo i proponenti, senatori Bertone, Cucinelli, Piva e Urbani, ritirato, dopo le assicurazioni fornite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un emendamento volto a sostituire, al secondo comma, le parole « entro 150 giorni » con le altre « entro 90 giorni ».

Parimenti senza modificazioni è approvato l'articolo 3, con l'astensione dei rappresentanti del Gruppo comunista.

L'articolo 4 viene votato per parti separate ed approvato all'unanimità, eccezion fatta per il terz'ultimo e il penultimo comma, sui quali i rappresentanti del Gruppo comunista dichiarano di astenersi (in precedenza i senatori Bertone, Cucinelli, Piva ed Urbani, dopo chiarimenti forniti dal ministro Donat-Cattin, hanno ritirato un emendamento ten-

dente a sostituire le parole « entro 12 mesi » con le altre « entro 4 mesi ».

Gli articoli 5, 6 e 7 vengono quindi approvati, con l'astensione del Gruppo comunista.

L'articolo 8 viene approvato con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo comunista.

All'articolo 9 vengono presentati dai senatori Bertone, Piva ed Urbani 4 emendamenti; con il primo si intende stabilire che il Ministro dell'industria possa autorizzare l'Enel ad impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, dopo aver sentito il comune, o i comuni, interessati; con il secondo si propone di ridurre, sempre al primo comma, la misura dello zolfo ammessa al limite dell'1,50 per cento; con il terzo si propone di ridurre il tasso di anidride solforosa a 0,25 parti per milione; con il quarto infine si vogliono esplicitamente far salve, nella materia di cui agli articoli 8 e 9, le convenzioni intervenute fra i comuni e l'Enel. Gli emendamenti vengono illustrati dai senatori Urbani e Piva (il primo in particolare pone in risalto la particolare situazione di Vado Ligure, in ordine alla quale chiede al Ministro di interessarsi, affinché la centrale di tale città non superi le dimensioni attuali); il senatore Giovannetti richiama inoltre l'attenzione del Ministro sul delicato problema della produzione carboniera del bacino del Sulcis.

Dopo alcuni chiarimenti forniti dal Ministro, le proposte d'emendamento non vengono accolte. Il senatore Urbani preannuncia la presentazione di un ordine del giorno concernente la situazione del comune di Vado Ligure, la cui centrale risulta ubicata al centro del tessuto urbano e non consente ampliamenti di sorta.

L'articolo viene quindi approvato con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo comunista e con un emendamento formale al primo comma. Successivamente viene approvato anche l'articolo 10 sul quale il Gruppo comunista dichiara di astenersi.

L'articolo 11 viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12; il senatore Pacini propone un emendamento sostitutivo dell'intero articolo; dopo che il

ministro Donat Cattin ha dichiarato di non ritenere opportuno tale emendamento, in quanto da una corretta interpretazione della norma nel testo in esame le esigenze di chiarezza prospettate dal senatore Pacini appaiono soddisfatte, l'emendamento non viene accolto e l'articolo viene approvato con l'astensione dei rappresentanti del Gruppo comunista.

L'articolo 13 viene quindi approvato alla unanimità, mentre l'articolo 14 è approvato con l'astensione dei rappresentanti del Gruppo comunista.

La Commissione inizia quindi l'esame dell'articolo 15; i senatori Bertone, Urbani e Piva, avendo il Ministro dell'industria fornito assicurazione che le opere di urbanizzazione primaria rimangono a carico dell'Enel, ritirano due emendamenti aggiuntivi al primo comma. L'articolo viene quindi approvato, con l'astensione dal voto del Gruppo comunista e con un emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, senatore Alessandrini, tendente ad aggiungere alle centrali termiche previste nel primo comma quelle di pompaggio.

Successivamente la Commissione approva senza modificazioni, con l'astensione dal voto dei rappresentanti del Gruppo comunista, gli articoli 16, 17 e 18; l'articolo 19 viene approvato all'unanimità.

L'articolo 20 viene quindi posto in votazione per parti separate; la Commissione approva il primo periodo all'unanimità, demandando peraltro al Presidente il compito di coordinarlo con il precedente articolo 2; il secondo periodo viene invece approvato con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo comunista.

L'articolo 21 è poi approvato con l'astensione dei rappresentanti del Gruppo comunista.

La Commissione quindi, dopo un intervento del senatore Venanzetti (il quale si dichiara preoccupato dalla dizione del primo comma, in quanto ritiene che non esistano elementi tali da porre in discussione la scelta di Pian dei Gangani quale località per la costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio), avendo il ministro Donat Cattin fornito assicurazioni, approva un ar-

ticolo aggiuntivo 21-*bis* (che nella numerazione definitiva assumerà il numero 22) del seguente tenore:

« Per le centrali elettronucleari dell'alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area è individuata nella fascia costiera compresa tra le località Pian di Spille — comune di Tarquinia e Pian dei Gangani — comune di Montalto di Castro.

Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alle delibere CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della Commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Per ulteriori 4 centrali elettronucleari il CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale, determina le Regioni interessate, a norma del precedente articolo 2, primo comma, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 è ridotto per le centrali previste dai precedenti commi secondo e terzo da 5 mesi a 60 giorni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, l'ENEL trasmetterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle Regioni interessate ed al CNEN il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 4 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge per le centrali dell'Alto Lazio; entro due mesi dall'indicazione da parte delle Regioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle aree scelte nei termini di tempo indicati nel comma precedente per le centrali del Molise ed entro sei mesi per quelle indicate nel terzo comma.

Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti al terzo e al quinto comma di tale disposizione sono ridotti della metà»,

Il Gruppo comunista si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo.

Infine, approvato l'articolo 22 senza modificazioni, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso — con l'astensione dal voto dei rappresentanti del Gruppo

comunista — dopo che il senatore Urbani ha dichiarato di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno concernente la centrale di Vado Ligure, già illustrato.

La seduta termina alle ore 20,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente
MINNOCCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Pinto.

La seduta ha inizio alle ore 11,05.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina dei prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico** » (1929), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 1, accantonato nella seduta del 10 luglio. L'articolo è approvato, dopo un breve dibattito. Si passa all'esame dell'articolo 3, essendo stato approvato l'articolo 2 nella precedente seduta. Viene discusso un emendamento del Gruppo comunista, diretto ad attribuire alle Regioni, anziché al Ministero della sanità, l'autorizzazione a compiere le operazioni di prelievo, di cui al terzo comma.

Il senatore Benedetti, illustrando la proposta, sottolinea come il rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione verrebbe ad essere subordinato alle stesse condizioni — precisamente quelle previste al secondo e terzo comma dell'articolo 10 — che garantiscono la validità dell'autorizzazione del Ministro.

Il relatore alla Commissione, senatore Barbaro, osserva che le autorizzazioni in questione, avendo strette connessioni con il settore della polizia mortuaria, non rientrerebbero nelle competenze amministrative delle

Regioni. Il senatore Leggieri dal canto suo oppone l'incompetenza delle Regioni a rilasciare tali autorizzazioni nei confronti degli ospedali militari e degli istituti di ricerca, indicati al secondo comma dell'articolo 3. Il senatore Benedetti ritiene comunque preminente, per le autorizzazioni in questione, la competenza amministrativa regionale e prospetta l'eventualità che autorizzazioni simili, rilasciate dal Ministro, possano essere impugnate da talune Regioni e condurre all'invalidità della norma in discussione. Dopo che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, l'emendamento del Gruppo comunista è respinto. È approvato quindi l'articolo 3.

All'articolo 4 vengono presentati i seguenti emendamenti: dal senatore Leggieri, diretto a specificare meglio l'espressione di cui alla lettera *b*) del n. 1 e a sopprimere la lettera *c*); dal relatore Barbaro, diretto a modificare la lettera *c*) del n. 1 eliminando la parola « assenza »; dal senatore Pittella, diretto a ridurre da 24 a 7 ore il periodo di osservazione per l'accertamento della morte; dal relatore Barbaro, diretto a ridurre lo stesso periodo da 24 a 12 ore; dal Gruppo comunista, diretto ad aggiungere alla fine del secondo comma, dopo le parole « condizione di ipotermia » le parole « indotta artificialmente ». Viene approvato l'emendamento del senatore Leggieri alla lettera *b*), che ora suona « ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi cranici ». Dopo un breve dibattito sull'interpretazione da dare all'espressione « indifferenza dei riflessi plantari », il senatore Leggieri ritira il proprio emendamento soppressivo ed è approvato l'emendamento del relatore alla lettera *c*).

Sul problema della durata del periodo di osservazione per l'accertamento della « morte cerebrale » si apre un ampio dibattito.

Il senatore Benedetti conferma le posizioni assunte su tale problema dal suo Gruppo nella precedente seduta, osservando come non sia sopraggiunto, nel frattempo, alcun elemento di informazione scientifica idoneo a fare modificare tale posizione. Il senatore Benedetti invita poi a tener conto delle reazioni e degli stati d'animo che potranno esse-

re suscitati nella popolazione dalla circostanza che non vi è, a quanto pare, unanimità fra i due rami del Parlamento su questo problema di capitale importanza. In considerazione della mancanza di una assoluta certezza negli elementi scientifici addotti dal relatore a sostegno della sua proposta di ridurre il periodo a dodici ore, propone di effettuare un'inchiesta nei più importanti ambienti scientifici e medici del Paese e di sospendere quindi, nel frattempo, le determinazioni della Commissione. Avverte poi che il Gruppo comunista, pur ritenendo necessario procedere sollecitamente nella discussione del disegno di legge, in mancanza delle garanzie che potrebbero essere fornite dall'inchiesta ora proposta, riterrebbe molto opportuna una esauriente discussione in Assemblea, che possa dare a tutti la sensazione di avere deciso in base alla propria coscienza.

Il senatore Capua si dichiara d'accordo con la proposta di riduzione a 7 ore presentata dal senatore Pittella, sottolineando la garanzia tranquillizzante costituita dai controlli amministrativi sugli istituti autorizzati al prelievo nonché dal giudizio di medici sicuramente preparati e responsabili. Il relatore Barbaro fa presente che, ove la Commissione mantenesse il termine di 24 ore stabilito nel testo della Camera, la legge avrebbe una scarsa utilità perchè non potrebbe facilitare la pratica dei trapianti, mancando così al suo scopo essenziale. Il sottosegretario Pinto, confermando il parere espresso nella precedente seduta a nome del Governo, dichiara di ritenere accettabile una riduzione da 24 a 12 ore, che non modificherebbe comunque l'accertamento sicuro della « morte cerebrale », un concetto questo sul quale è fondato l'intero articolo 4. Il senatore Argiroffi dichiara che le documentazioni avute dall'Istituto superiore della sanità lo rafforzano nella sua precedente opposizione ad una riduzione del periodo di 24 ore.

Il Presidente rammenta la difficoltà di ottenere dati scientifici sicuri e convincenti per tutti in un settore nuovo come quello dei trapianti, un settore per il quale non è ancora disponibile una sufficiente sperimentazione. Si esprime quindi in senso contrario circa la proposta del Gruppo comunista di effet-

tuare una vasta indagine scientifica, che ritarderebbe notevolmente l'iter di una legge attesa ansiosamente da molte persone sofferenti ed in pericolo di vita. Il senatore Benedetti ribadisce la posizione nettamente contraria del suo Gruppo ad una riduzione del termine di 24 ore; aggiunge tuttavia di non ritenere assolutamente indispensabile una discussione in Assemblea, purchè risulti chiara ed evidente a tutti, anche per i riflessi sul futuro esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, la posizione nettamente contraria del suo Gruppo.

Viene infine approvato, con il voto contrario del Gruppo comunista, l'emendamento del relatore Barbaro diretto a ridurre da 24 a 12 ore il periodo di osservazione, dopo che il senatore Pittella ha ritirato il proprio emendamento.

È approvato l'emendamento del Gruppo comunista al secondo comma dell'articolo 4 ed è infine approvato l'articolo 4 nel suo insieme.

All'articolo 5 viene esaminato un emendamento del relatore, sostitutivo del terzo comma e comprensivo anche di una proposta di emendamento del senatore Argiroffi. L'emendamento è diretto a coordinare meglio gli adempimenti e le varie operazioni occorrenti per il trapianto. L'emendamento è approvato dalla Commissione con una modifica proposta dal senatore Capua, diretta a sopprimere l'intervallo di un'ora previsto all'inizio del terzo comma. È approvato infine l'articolo 5.

All'articolo 6 viene discusso un emendamento del relatore diretto a dare preminenza al consenso del coniuge rispetto a quello degli altri congiunti. Si esprimono in senso contrario i senatori Barra, Argiroffi e il sottosegretario Pinto.

Dopo che il relatore ha ritirato tale emendamento vengono approvati due emendamenti del Gruppo comunista, con il parere favorevole del Governo. Con il primo di tali emendamenti viene stabilita, al secondo comma, la necessità di una formale proposta di prelievo, da parte del sanitario incaricato dell'eventuale prelievo, nei confronti dei congiunti; con il secondo emendamento viene stabilito che l'opposizione dei congiunti, pre-

vista sempre al secondo comma, debba essere scritta. Viene infine approvato l'articolo 6 e successivamente anche gli articoli 7, 8 e 9, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore Capua propone un articolo aggiuntivo — che potrebbe poi venire opportunamente collocato in sede di coordinamento — tendente a definire e a promuovere la funzione sociale di chiarificazione, negli ambienti e nelle zone del Paese ove più forti possono essere le riserve contro la pratica dei trapianti, delle motivazioni socialmente positive di tale pratica, che utilizza la morte in favore della vita. I senatori Leggieri e Argiroffi si dichiarano consenzienti in via di massima, purchè di tale funzione siano incaricati i sanitari stessi che effettuano i trapianti e purchè tale informazione e chiarificazione sia inserita nel quadro di un'intervento globale di promozione della coscienza sanitaria del Paese.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

*Presidenza del Presidente
BARBERA*

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Barbera annuncia preliminarmente che le brevi comunicazioni che egli intende rivolgere alla Commissione sono volute essenzialmente all'ulteriore potenziamento dell'attività finora svolta dalla Commissione nonchè all'individuazione di un proficuo metodo di lavoro.

Riconosciuto senz'altro positivo il bilancio dell'attività svolta — soprattutto se si considera il lungo periodo di *vacatio* della Presidenza e le difficoltà di funzionamento

nascenti dagli impegni contemporanei dei commissari nei lavori delle Commissioni di rispettiva appartenenza — l'oratore sottolinea l'opportunità di un'intensificazione dell'impegno futuro in vista della realizzazione delle iniziative intraprese prima del termine di chiusura della legislatura (come, per esempio, l'utilizzazione del materiale raccolto dalla Segreteria in occasione della ricerca condotta, nelle singole Regioni, sulla situazione istituzionale e normativa in materia di tutela dell'ambiente e l'esatta definizione del programma e delle modalità di attuazione dell'indagine conoscitiva concernente gli organismi governativi per la tutela dell'ambiente esistenti in Germania, Francia ed Inghilterra, già autorizzata dal Presidente del Senato).

Quanto all'articolazione della Commissione in Gruppi di lavoro, egli giudica molto utile tale sistema non escludendo la possibilità di costituire eventuali nuovi Gruppi qualora ciò si rendesse necessario. Invita inoltre i coordinatori dei singoli Gruppi a relazionare, in occasione della prossima seduta, la Commissione sullo stato dei rispettivi lavori, anche in considerazione del fatto che alcuni Gruppi hanno ormai esaurito il loro compito (con la presentazione della relazione sull'attuazione della normativa antismog e con la presentazione del disegno di legge n. 1771, concernente la salvaguardia delle zone umide), mentre altri — quelli cioè sui rifiuti solidi, l'inquinamento da rumore, la tutela penale dell'ambiente — sono per varie ragioni inattivi.

Quanto al metodo di lavoro l'oratore comunica alla Commissione di aver manifestato l'opportunità, al Presidente del Senato, in occasione di un recente colloquio, che, previo accordo con i Capi gruppo e con i Presidenti delle Commissioni permanenti, almeno due giorni al mese siano riservati ai lavori della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Il presidente Barbera conclude indirizzando un augurio di buon lavoro a tutti i colleghi e ribadisce il fermo impegno personale a rendere l'attività della Commissione sempre più costruttiva, non solo in relazione ai compiti istituzionali ad essa attribuiti dalla

mozione istitutiva, ma anche al fine di stimolare una nuova e meno emotiva presa di coscienza dei problemi ecologici. Ritiene, in particolare, che si debba intensificare l'azione di sensibilizzazione nei confronti del Governo, il cui interesse per i problemi dell'ecologia, almeno fino ad oggi, non sembra adeguato all'importanza ed alla delicatezza che essi meriterebbero.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Crollalanza rilevato preliminarmente che, come ha già osservato il presidente Barbera nelle sue comunicazioni, l'impegno del Governo non ha spesso corrisposto a quello della Commissione — si rammarica in particolare che il disegno di legge n. 1771, concernente la salvaguardia delle zone umide, non abbia ancora avuto il seguito che meritava — si dichiara favorevole a che le iniziative intraprese dai vari Gruppi di lavoro siano rapidamente portate a compimento.

Il senatore Manente Comunale, dopo essersi associato all'auspicio, espresso dal senatore Crollalanza, che il disegno di legge numero 1771 sia presto esaminato dal Parlamento, e alla proposta del presidente Barbera di riservare due giorni al mese all'attività della Commissione speciale per i problemi ecologici, rileva l'opportunità che ai lavori di essa partecipi un rappresentante del Governo. L'oratore sottolinea infine l'utilità, al fine di un costante aggiornamento sulle iniziative regionali, del Notiziario legislativo in materia di tutela ambiente, curato dalla Segreteria della Commissione.

Il senatore Veronesi, dichiaratosi anche egli favorevole alla anzidetta proposta del presidente Barbera (a suo avviso il giorno prescelto dovrebbe essere il martedì) si rammarica che troppo spesso i pareri richiesti alla Commissione sui disegni di legge all'esame delle Commissioni permanenti non possono essere sufficientemente meditati per lo scarsissimo tempo a disposizione. Quanto al problema dei rifiuti solidi urbani, in relazione al quale l'apposito Gruppo di lavoro ha elaborato una bozza di disegno di legge che è da tempo all'esame delle Associazioni enti locali, egli ritiene che ad esso debba essere

riconosciuto carattere prioritario nei futuri impegni della Commissione.

Il senatore Minnocci, espresso il proprio vivo apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente Barbera, in particolare per l'impegno a sensibilizzare il Governo ed il Parlamento sui problemi dell'ecologia, propone che a tal fine la Commissione si faccia periodicamente promotrice di mozioni da discutere in Assemblea. Auspica quindi che i Gruppi di lavoro concludano al più presto la propria attività giungendo all'elaborazione di appositi provvedimenti legislativi. Sul problema dei rifiuti solidi urbani annuncia infine l'intenzione di far pervenire alla Commissione il testo di una risoluzione votata dal Consiglio d'Europa, al termine di un dibattito al quale egli stesso ha partecipato in qualità di relatore.

Il senatore Del Pace, dichiaratosi d'accordo con la proposta del senatore Veronesi di riservare il martedì ai lavori della Commissione, giudica con molto favore l'articolazione della Commissione in gruppi di lavoro, in base all'esperienza fatta fino ad oggi. Esprime vivo stupore e rincrescimento che il disegno di legge n. 1771 non abbia ancora avuto alcun seguito, benchè sia stato presentato da più di un anno in Parlamento, dalla Commissione unanime. Sottolinea quindi la necessità di prendere quanto prima in esame il problema della difesa del suolo — problema che va affrontato non solo da un punto di vista di difesa idrogeologica ma anche da quello della difesa dell'inquinamento derivante dall'uso indiscriminato dei prodotti fertilizzanti — promuovendo eventualmente un'apposita indagine e svolgendo un'appropriata azione nei confronti del Governo. La Commissione non dovrebbe neppure trascurare il problema della difesa delle acque dagli inquinamenti, per l'indubbia importanza che esso riveste. L'oratore raccomanda infine che l'attività consultiva possa svolgersi nel pieno rispetto dei tempi necessari per un ponderato giudizio.

Il senatore Zanon dopo essersi dichiarato totalmente concorde con le considerazioni svolte dal Presidente Barbera, soprattutto sulla necessità che il Governo partecipi più attivamente alle iniziative della Commissione, ritiene più opportuno concentrare l'at-

tività di essa nelle giornate di mercoledì o di giovedì anzichè in quella di martedì.

Il Presidente Barbera, dopo aver ringraziato gli oratori intervenuti nel dibattito per i consensi espressi alle sue comunicazioni, si riserva di indicare al Presidente del Senato i giorni del mese da riservare ai lavori della Commissione dopo aver consultato tutti i componenti di essa.

La seduta termina alle ore 19,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIOTELEVISIVI**

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

*Presidenza del Presidente
SEDATI*

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI-TELEVISIONE ITALIANA

Il Presidente saluta gli intervenuti e dà il benvenuto al presidente della concessionaria Finocchiaro, il quale avverte che è stato predisposto dalla RAI-TV un documento sulla situazione economica dell'Azienda; documento che viene distribuito ai membri della Commissione.

Il direttore generale Principe illustra quindi i principali aspetti di tale documento. Sul contenuto di quest'ultimo e sull'intervento del direttore generale prendono poi la parola, al fine di avere chiarimenti e precisazioni, i deputati Mariotti, Trombadori, Bogi, Francanzani, Stefanelli, Roberti, Delfino, Bubbico, Galluzzi e i senatori Brugger, Mario Tedeschi, Valori.

Il presidente Finocchiaro fornisce successivamente le precisazioni e i chiarimenti richiesti, riservandosi di presentare in ulteriori documenti altri ragguagli utili all'attività della Commissione.

Il seguito dell'audizione è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Alessandrini, ha deliberato di esprimere:

parene favorevole sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974 » (2176), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3^a Commissione*).

ERRATA CORRIGE

Nelle Sedute delle Commissioni del 16 luglio 1975 (9^a Commissione permanente: Agricoltura) da pagina 47, seconda colonna, a pagina 48, seconda colonna, a rettifica di un errore di impaginazione, il testo del resoconto va letto come segue:

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, viene ripresa alle ore 12,20).

Il Presidente dà lettura di un nuovo testo concordato, proposto dal senatore Pacini, che prevede una Commissione nazionale (avente i compiti già specificati nel testo proposto dallo stesso senatore Pacini), assistita da un Comitato composto sulla base della proposta del Governo.

Il sottosegretario Lobianco dichiara di concordare con l'impostazione di tale proposta.

Il senatore Rossi Doria, in relazione ad alcune riserve avanzate dai senatori del PCI, ritiene valida la proposta del Governo di includere nel Comitato i due Direttori generali del Ministero dell'agricoltura, anche in relazione ai compiti di indirizzo e di coordinamento spettanti per l'avvenire a tale Dicastero. Dopo aver precisato che, nel riferimen-

to alle associazioni protezionistiche, deve intendersi compresa anche l'associazione « Italia Nostra » che non può rientrare nel novero delle associazioni naturalistiche, propone che, dato il carattere del Comitato, sia in esso prevista una rappresentanza dell'Unione zoologica italiana.

Il senatore Zugno rileva che l'incidenza, sulla selvaggina, di alcuni prodotti agricoli, legittima l'inclusione nel Comitato del Direttore generale della produzione agricola. Chiede che sia limitata ad un solo membro la rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il senatore Artioli rileva che si tratterebbe di organismo pletorico, e ne propone la riduzione, considerato che lo stesso Ministro dell'agricoltura è in grado di farsi interprete di quelle esigenze che dovrebbero essere prospettate dai due Direttori generali. Il senator Fermariello chiede chiarimenti in materia di gettoni di presenza; il sottosegretario Lobianco precisa che le nuove norme sulla dirigenza statale escludono tali emolumenti per i Direttori generali.

Il relatore Buccini propone una integrazione, concernente le modalità di costituzione del Comitato e quelle per la designazione da parte delle Associazioni interessate.

Il senatore Pacini precisa che, anche in base al suo emendamento, con la correzione di un errore materiale, va prevista la partecipazione al Comitato di un solo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il senatore Mazzoli propone che la Commissione nazionale possa essere presieduta dal Ministro o, per sua delega, da un Sottosegretario.

Il senatore Pistolese, dopo aver ricordato le riserve già da lui espresse nel corso della discussione generale sul testo dell'articolo 2 proposto dal relatore, rileva che le proposte avanzate dal senatore Pacini chiariscono il quadro istituzionale ed eliminano ogni motivo di perplessità sui compiti e i poteri della Commissione rispetto alle Regioni. Annuncia quindi voto favorevole a tale proposta.

Il senatore Del Pace ribadisce l'avviso contrario dei senatori comunisti all'inclusione, nel Comitato, del Direttore generale dell'economia montana e delle foreste, ricordando quanto detto dal relatore in merito all'imminente approvazione della norma per il passaggio delle foreste demaniali alle Regioni.

Il senatore Zanon propone un emendamento perchè nella Commissione nazionale siano inclusi i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno primaria competenza in materia venatoria.

Dopo che il Presidente ha rilevato la opportunità di un coordinamento formale del testo a seguito delle varie proposte, la Commissione approva l'articolo 2 nel seguente testo, risultante dalla proposta del senatore Pacini integrata da altri emendamenti:

« Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione nazionale, composta dai Presidenti delle giunte regionali e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, e presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato, con i seguenti compiti:

mantenere i collegamenti con gli organismi regionali e statali preposti alla protezione della natura, esprimere pareri, promuovere e finanziare studi e ricerche per la protezione della fauna selvatica e per la destinazione del territorio a scopo faunistico-venatorio nel quadro della programmazione degli interventi a carattere interregionale;

esaminare le domande di riconoscimento giuridico avanzate dalle associazioni venatorie;

ripartire i fondi di cui all'articolo 20; amministrare il fondo, di cui all'articolo 21, lettera e);

promuovere studi per censire la presenza sul territorio nazionale della fauna stanziale e migratoria.

« Per l'espletamento dei compiti suddetti la Commissione si avvale di un Comitato composto dal Direttore generale della produzione agricola e dal Direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali venatorie riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali e sindacali agricole, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali e da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

« Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle designazioni delle varie associazioni, ed è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ».